



COMUNE DI TRIBIANO

PROVINCIA DI MILANO

Documento Unico di Programmazione

Aggiornamento Se.S./ Se.O Triennio

2018 - 2020

PREMESSA

L'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili

Con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, è stata l' Armonizzazione contabile è stata avviata sin dal 2012 dal DPCM 28 dicembre 2011. Ad agosto 2014 il D.Lgs. n. 126/2014 ha completato il quadro normativo necessario per garantire l'avvio a regime della riforma, attraverso:

- a) la modifica ed integrazione del D.Lgs. n. 118/2011 e l'inserimento nel decreto medesimo di tutti i principi e gli schemi contabili già approvati con il DPCM del 28/12/2011;
- b) l'adeguamento del Tuel all'armonizzazione, con la modifica delle disposizioni contenute nel Titolo II del D.Lgs. n. 267/2000;
- c) la modifica della disciplina dell'indebitamento contenuta nella legge n. 350/2013.

Grazie a tale decreto nel 2015 la riforma è entrata in vigore in via generalizzata per tutti gli enti locali, pur con una disciplina transitoria graduale che si completerà nel 2017.

I principi contabili sono stati aggiornati con : il D.M. 1 dicembre 2015, il D.M. 20 maggio 2015 e il D.M. 30 marzo 2016

Ricordiamo in proposito che l'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili costituisce il cardine della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009. In particolare i principi ispiratori della legge delega sul federalismo fiscale sono finalizzati a garantire:

AUTONOMIA DI ENTRATA E DI SPESA;

SUPERAMENTO GRADUALE DEL CRITERIO DELLA SPESA STORICA A FAVORE DEI COSTI E FABBISOGNI STANDARD; ADOZIONE DI:

- regole contabili uniformi;
- comune piano dei conti integrato;
- comuni schemi di bilancio articolati in MISSIONI E PROGRAMMI coerenti con la classificazione economico-funzionale;
- sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale;
- bilancio consolidato per aziende, società ed organismi controllati;
- sistema di indicatori di risultato semplici e misurabili;

RACCORDABILITA' DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI TERRITORIALI CON QUELLI EUROPEI AI FINI DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI

Sotto l'aspetto, che qui interessa, dell'ordinamento contabile, la riforma – meglio nota come “*armonizzazione*” - ha lo scopo di:

- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE;
- favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

Uno dei cardini della nuova contabilità è rappresentato dal principio della “*competenza finanziaria potenziata*”, il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, che danno luogo ad entrate e spese per l'ente, devono essere registrate in contabilità nel momento in cui sorgono, con imputazione all'esercizio in cui vengono a scadenza. E' comunque fatta salva la piena copertura degli impegni a prescindere dall'esercizio in cui essi sono imputati, attraverso l'istituzione del *Fondo pluriennale vincolato*. La nuova configurazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata:

- a) impedisce l'accertamento di entrate future, rafforzando la valutazione preventiva e concomitante degli equilibri di bilancio;
- b) evita l'accertamento e l'impegno di obbligazioni inesistenti, riducendo in maniera consistente l'entità dei residui attivi e passivi;
- c) consente, attraverso i risultati contabili, la conoscenza dei debiti commerciali degli enti, che deriva dalla nuova definizione di residuo passivo conseguente all'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata;
- d) rafforza la funzione programmatica del bilancio;
- e) favorisce la modulazione dei debiti finanziari secondo gli effettivi fabbisogni degli enti;
- f) avvicina la competenza finanziaria alla competenza economica;
- g) introduce una gestione responsabile delle movimentazioni di cassa, con avvicinamento della competenza finanziaria alla cassa (potenziamento della competenza finanziaria e valorizzazione della gestione di cassa);
- h) introduce con il fondo pluriennale vincolato uno strumento conoscitivo e programmatico delle spese finanziate con entrate vincolate nella destinazione, compreso il ricorso al debito per gli investimenti.



L'avvio a regime della riforma degli enti territoriali, previsto per il 1° gennaio 2015, secondo quanto disposto dal decreto legge 102/2013 (L. n. 124/2013), costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza coordinamento della pubblica e favorirà il finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle Amministrazione Pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e costi standard.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il principio contabile della programmazione allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 prevede un nuovo documento unico di programmazione, il DUP, in sostituzione del Piano Generale Sviluppo e della Relazione Previsionale e Programmatica.

La programmazione nelle pubbliche amministrazioni garantisce l'attuazione del principio costituzionale del buon andamento (art. 97) in quanto è diretta ad assicurare un ottimale impiego delle risorse pubbliche secondo i canoni della efficacia, efficienza ed economicità. Essa inoltre rende concreto il principio della democrazia partecipativa, in quanto fornisce gli strumenti per “valutare” l'operato dell'azione amministrativa conoscendo preventivamente gli obiettivi dichiarati e, successivamente, i risultati raggiunti. In sostanza, dunque, un corretto processo di programmazione è espressione di una amministrazione moderna che intende fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative ed anche finanziarie. Già l'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, scriveva nel 2003, come

la programmazione rappresenti **“il «contratto» che il governo politico dell'ente assume nei confronti dei cittadini e degli altri utilizzatori del sistema di bilancio stesso**. L'attendibilità, la congruità e la coerenza dei bilanci è prova della affidabilità e credibilità dell'Amministrazione. Gli utilizzatori del sistema di bilancio devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi”.

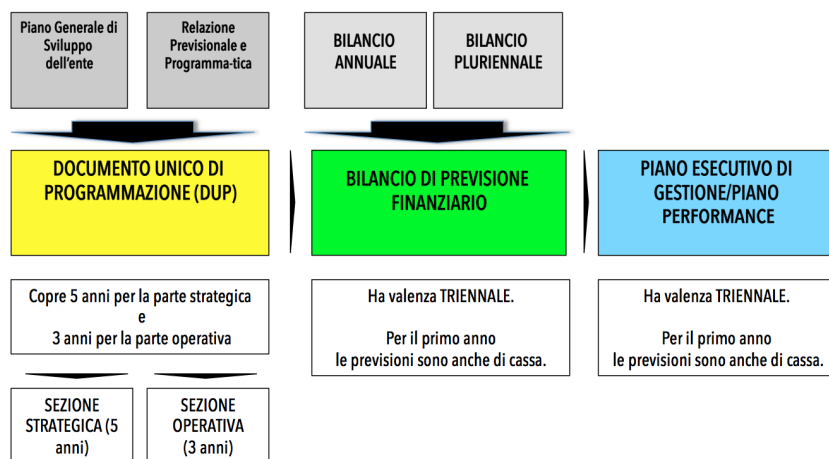
Nel precedente ordinamento il processo di programmazione non aveva raggiunto le finalità preposte, fallendo l'obiettivo a causa di:

- a) un gap culturale dovuto alla scarsa propensione alla programmazione;
- b) l'eccessivo affollamento e ridondanza dei documenti di programmazione;
- c) un quadro normativo instabile e caotico, associato alla incertezza sull'ammontare delle risorse disponibili, il quale conduce oramai sistematicamente a continue proroghe del termine di approvazione dei bilanci.

La riforma intende superare questo deficit, rafforzando il ruolo della programmazione attraverso, l'anticipazione e l'autonomia del processo rispetto a quello di predisposizione del bilancio. L'art. 170 del Tuel prevede che il DUP venga approvato entro il 31 luglio dell'anno precedente a valere per l'esercizio successivo.

Questo evita di ricadere nell'errore di invertire il processo di programmazione ed appiattirlo su quello della predisposizione del bilancio, come accaduto sinora. Il DUP infatti non costituisce più un allegato al bilancio - come la RPP - ma piuttosto costituisce la base di partenza per l'elaborazione delle previsioni di bilancio, da formularsi nei mesi successivi; la riduzione dei documenti di programmazione, che da cinque diventano principalmente tre: il DUP, il bilancio di previsione ed il PEG. Il successo della riforma è tuttavia strettamente correlato ad un parallelo processo di riforma della finanza locale, necessario per restituire certezza sulle risorse disponibili e garantire in questo modo efficacia ed efficienza del processo di programmazione. Senza questo presupposto fondamentale la nuova programmazione è destinata a rimanere *“un sogno nel cassetto”*.

I NUOVI DOCUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE



Come già ricordato sopra, la riforma del processo di programmazione non può prescindere dalla riforma della finanza locale che, ancora oggi, sembra lontana dal compiersi. La perenne precarietà e situazione “emergenziale” in cui si trovano i bilanci locali rende pressoché impossibile qualsiasi tentativo serio di programmazione, che si fonda, principalmente, sulla certezza delle risorse disponibili. La problematica del fondo IMU/TASI; la riforma della riscossione, la riforma del catasto, la riforma della tassazione locale rendono precari non solo gli equilibri di bilancio ma anche il processo stesso di programmazione, la cui serietà viene fortemente compromessa.

La composizione del DUP

Ricordiamo infine che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. In particolare:

- 📌 la **Sezione Strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Mission, Vision e indirizzi strategici dell'ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella regionale. Tale processo è supportato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all'ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l'analisi degli scenari possa rilevarsi utile all'amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.
- 📌 la **Sezione Operativa** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa infatti, contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.



COMUNE DI TRIBIANO

PROVINCIA DI MILANO

Documento Unico di Programmazione

Sezione Strategica

Elenco Linee Strategiche

Di seguito si riporta il programma politico sviluppato nelle linee strategiche di mandato

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE è sempre aperta ai cittadini che vorranno prestare la loro opera a favore della città; vuole favorire l'impegno di coloro che intendano dare un contributo volontario, in termini di tempo, nei servizi sociali, nella cura del verde, nell'assistenza ai giovani ed agli anziani.

1. SERVIZI SOCIALI

E' di primaria importanza preservare una struttura comunale trasparente, rapida nel prendere provvedimenti e soprattutto a misura di persona, con particolare attenzione ai diversamente abili ed ai meno abbienti.

La persona e la famiglia saranno sempre il centro della politica di destinazione delle risorse dell'amministrazione comunale, in considerazione della situazione preoccupante in cui versa la nostra economia, soprattutto in questo momento storico. Ricordiamo che tutti i finanziamenti oggi arrivano dal Comune che non ha più il supporto degli enti sovra comunali e, dato il numero ridotto di abitanti, nell'ambito distrettuale non beneficiano di molte risorse.

Obiettivi da raggiungere saranno:

Migliorare la qualità dei servizi erogati favorendo la solidarietà e l'integrazione sociale.

Garantire dei servizi sociali rispondenti ai bisogni della cittadinanza.

Operare ancora per frenare il disagio giovanile attraverso l'organizzazione di iniziative ed eventi volti a generare aggregazione e svago per i nostri ragazzi, anche ascoltando in primis la loro voce.

Promuovere nuovi momenti aggregativi per gli anziani.

Proseguire con specifici interventi per favorire le attività di inserimento sociale per adulti in difficoltà.

Proseguire con il funzionamento dello sportello AFOL, opportunità per l'inserimento nel mondo del lavoro, all'interno degli uffici comunali.

Guardare con occhio attento alla promozione della salute proponendo, come già fatto in precedenza, visite preventive per le fasce di abitanti a rischio.

Collaborare con gli enti sovraordinati ed altri soggetti del tessuto sociale per l'applicazione di progetti di reinserimento e recupero. Mediante convenzionamento con il Tribunale di Milano è già stata data l'opportunità, per soggetti che devono scontare una pena per guida in stato di ebbrezza, di svolgere lavori socialmente utili per il Comune di Tribiano senza alcun costo per l'Amministrazione.

Garantire assistenza agli anziani e disabili collaborando ed eventualmente coordinando le associazioni no-profit.

L'Amministrazione uscente ha creato un servizio sociale stabile all'interno del comune, rinunciando alla nomina di consulenti o paraconsulenti che non avevano garantito stabilità anche mediante la gestione associata. È nostra convinzione che le varie situazioni di difficoltà e disagio dei singoli o delle famiglie possano essere meglio comprese, assistite e accompagnate da una persona che abbia conoscenza dei casi e abbia instaurato con i soggetti una relazione di fiducia e rispetto.

La qualità della vita è certamente un concetto che riguarda tutti i cittadini ed è bene pensare a progettare politiche che li coinvolgano nella loro generalità, ma non c'è dubbio che alcune categorie richiedono un'attenzione speciale perché la loro condizione presenta problemi particolari che si differenziano da quelli di tutti gli altri. È il caso dei bambini, delle donne, degli anziani, degli immigrati e dei diversamente abili.

Il nostro obiettivo è quello di continuare a dare dignità a tutte le persone, facendole sentire parte della popolazione, con un proprio ruolo ed un proprio valore.

2. I BAMBINI E LA FAMIGLIA:

- Favorire e sviluppare progetti di SOSTEGNO E AIUTO A FAMIGLIE in difficoltà;
- Prevedere, in collaborazione con la Regione, contributi alle madri lavoratrici;
- Realizzare un intervento mirato di sostegno, psicologico e sociale, alle donne in stato di gravidanza;
- Promozione di programmi di sensibilizzazione, informazione e prevenzione, per contrastare i fenomeni di violenza a danno di minori e di pedofilia;
- Continuare con le attuali facilitazioni, vincolate da parametri di reddito, per il sostegno della famiglia, dopo la nascita dei figli successivi al primo (come il “buono asilo” e il servizio mensa);
- Promozione dell’associazionismo in un’ottica di sussidiarietà orizzontale;
- Mantenere gli spazi appositamente dedicati ai bambini e favorire un “disegno” vero e proprio della città che preveda al suo interno una costante attenzione nei confronti dei più piccoli;
- Preservare una rete di servizi per fornire un supporto concreto nella gestione del quotidiano (servizi di minibus, trasporto scolastico, servizi di animazione e di supporto per il tempo libero);
- Valorizzazione della famiglia attraverso il riconoscimento dell’importante traguardo dei 50 anni di matrimonio;
- Continuare a valorizzare le nuove generazioni mantenendo viva l’iniziativa di assegnare un albero ad ogni neonato tribianese.
- Riconoscimento e valorizzazione delle figure dei nonni delle mamme, dei papà attraverso momenti di incontro in occasione delle feste a loro dedicate.
- Facilitare l’acquisto della prima casa per nuove coppie giovani istituendo agevolazioni nel pagamento della tassa rifiuti attraverso appositi bandi.

3. LA TERZA ETÀ

Una società che non ha rispetto per gli anziani non ha rispetto per la storia e chi non ha rispetto per la storia non ha identità.

L’impegno dell’Amministrazione è quello di recuperare le energie e l’esperienza di questa parte così importante della società, in sinergia con le nuove generazioni, con la famiglia e con tutto il tessuto sociale.

- Filo diretto dell’assessore alle Politiche Sociali con le associazioni degli anziani per promuovere momenti culturali ricreativi, turistici, ed integrativi alla vita della città;
- Nell’ambito di futuri piani di recupero e riqualificazioni di aree industriali, cercare di riservare, sempre in ambito di convenzioni, piccoli appartamenti per favorire gli anziani autosufficienti;
- Supporto a tutti coloro che a titolo individuale e associativo, in specie non-profit, si occupano dei servizi agli anziani ammalati;
- Organizzazione di momenti di incontro e di intrattenimento per gli anziani;
- Incremento di servizi di custodia socio-assistenziale, telesoccorso, telefonia sociale;
- Incremento di servizio di trasporto con ambulanza o mezzi idonei per visite mediche e terapie. Questo servizio permette di recarsi dal proprio domicilio ai presidi ospedalieri per effettuare esami medici e terapie. Il trasporto e

l'accompagnamento sono effettuati da personale qualificato. L'erogazione di questo servizio sarà possibile pagando una quota proporzionata al proprio livello ISEE;

- Organizzazione di viaggi-vacanze, verso località di mare o di montagna, per gruppi di anziani accompagnati da personale qualificato e da volontari;
- Gite di primavera e autunno;
- Corsi di ginnastica e acquaticità;

4. SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI

L'obiettivo è quello di sostenere e motivare il nucleo familiare della persona portatrice di handicap, per metterlo nelle condizioni di espletare al meglio il suo difficile e spesso solitario compito educativo, di cura e di socializzazione.

Sarà premura dell'Amministrazione, pertanto, migliorare la qualità della vita dei soggetti diversamente abili, così da favorire, ogniqualvolta sarà possibile, le loro opportunità di vita indipendente.

In particolare si punta alla promozione:

- del mantenimento del trasporto per soggetti diversamente abili;
- del potenziamento delle strutture esistenti e creazione di spazi adeguati anche per soggetti diversamente abili;
- del potenziamento di progetti di vario livello, mirati alla formazione e all'integrazione dei soggetti disabili;
- del potenziamento degli interventi domiciliari;
- dello sviluppo ed incentivazione di progetti climatici per disabili, integrati con animazione ed attività motoria;
- dell'attività motoria generica e promozione di attività sportiva;
- della stampa di uno stradario per detentori di permesso per il parcheggio di soggetti diversamente abili e attivare una campagna di sensibilizzazione, che chiarisca l'importanza del rispetto degli spazi contrassegnati.

5. TOSSICODIPENDENZE

L'Amministrazione, nel rigettare l'uso di ogni droga, s'impegna, come già dimostrato, ad ostacolarne con ogni mezzo la diffusione ed a sostenere coloro che la contrastano, come le comunità di recupero.

Strutturare interventi di sostegno per le famiglie in cui sia presente un soggetto dipendente da sostanze stupefacenti;

- Promuovere campagne di informazione orientate a diffondere tra i giovani comportamenti responsabili e autodeterminanti;
- Programmare azioni di intervento che siano orientate a tutelare in particolare le fasce sociali a rischio più elevato;
- Strutturare programmi specifici di prevenzione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

Non sarà semplice spettatore nei confronti della locale ASL e dell'Azienda Ospedaliera, alle quali chiederemo il mantenimento e, dove sarà opportuno, il potenziamento della loro offerta "salute" sul territorio, sia in termini di strutture che di servizi.

Sosterrà quelle iniziative che, partendo dal monitoraggio dei fattori di rischio, consentono adeguati interventi di medicina preventiva.

6. IMMIGRAZIONE

L'Amministrazione si impegna a:

- Promuovere ancora politiche attive del lavoro per favorire l'integrazione e l'inserimento degli immigrati regolari nella vita attiva della città;
- Coordinare le forze di Polizia Locale con le forze dell'ordine per il controllo dell'immigrazione;
- Potenziare i sistemi di verifica del rispetto delle normative edilizie, sanitarie, commerciali e di sicurezza negli insediamenti abitativi.

7. CASA

Tutti i cittadini, in qualsiasi quartiere abitino, debbono potersi dire orgogliosi di vivere dove vivono.

Come si evince dal PGT approvato nel 2012, è intenzione dell'Amministrazione fare in modo che ogni area della città, a partire dalle periferie, deve essere costruita (o ricostruita) in modo che chi vi abita abbia a disposizione la maggior parte dei servizi, delle funzioni, degli spazi indispensabili per vivere bene: dal verde ai servizi pubblici, al commercio di vicinato.

Il diritto ad una casa decorosa e di dimensioni adeguate alla composizione del nucleo familiare è un diritto di tutti, infatti sono stati svolti anche interventi di manutenzione sul patrimonio abitativo comunale. Per l'impegno dell'Amministrazione sarà teso a:

- Utilizzare al meglio il patrimonio abitativo comunale e incrementarlo attraverso convenzioni urbanistiche derivanti dai piani di lottizzazione e di recupero;
- Ricerare nuove forme di vantaggi fiscali con le proprietà affittano e a tariffe calmierate;
- Il comune dovrà prendere iniziative concordate, con gli enti pubblici che hanno proprietà immobiliari disponibili sul nostro territorio, per avere locazioni a prezzi accessibili anche per quei ceti sofferenti economicamente;
- Garantire un accesso prioritario alla residenza pubblica ai nuclei familiari;
- Aumentare gli interventi a favore delle giovani coppie;
- Vigilare sulle applicazioni delle normative vigenti in materia educativa;
- Compatibilmente con le esigenze di bilancio, questa amministrazione intende proseguire la diminuzione del carico fiscale dei cittadini, con bassi redditi, in particolari dei pensionati e dei residenti ultra 65 anni;

8. CULTURA

La cultura è il volano per lo sviluppo del territorio e per la crescita dei cittadini, pertanto è necessario investire ancora risorse economiche e di tempo per favorire l'implementazione dei servizi e delle strutture disponibili. Imprescindibile è la partecipazione e la condivisione delle iniziative anche con le istituzioni scolastiche

Obiettivi da raggiungere saranno:

Incentivazione dell'associazionismo e la promozione di iniziative a sostegno delle attività culturali, artistiche che prevedano il coinvolgimento anche del mondo dell'istruzione.

Valorizzare il servizio bibliotecario, anche a seguito della nuova collocazione e dell'apertura del sabato, con la proposta di una fascia oraria d'utilizzo nel periodo estivo e organizzazione di eventi culturali anche in serata.

Coinvolgere i giovani nei processi culturali e di sviluppo partendo anche dalle proposte dei singoli cittadini.

Valutare la possibilità di poter proporre ai cittadini un cineforum convenzionandosi con un cinema.

Proseguire la proposta di un corso di primo soccorso per promuovere la diffusione dell'informazione e la cultura del volontariato.

Continuare a promuovere uno stile di vita sana proponendo ancora incontri sulla salute e l'utilizzo del DAE e percorsi di igiene dentaria per i ragazzi.

Al fine di massimizzare il raggiungimento degli obiettivi sarà preciso dovere dell'amministrazione attivarsi presso gli enti sovracomunali per la condivisione e la partecipazione sinergica alle attività

L'amministrazione comunale vuole promuovere una politica culturale d'equilibrio fra tradizione ed innovazione, tesa al recupero ed alla valorizzazione dell'identità della nostra zona, sostenendone la storia, la cultura e le tradizioni, e nello stesso tempo pronta a d accoglierne i cambiamenti che sono in essere.

- L'attività della biblioteca dovrà continuare ad essere uno dei punti qualificanti della città (merende letterarie per i bambini, presentazioni di libri, letture interpretative);
- Si valuterà la possibilità di tenere aperta la sala studio in alcune serate e in alcune fasce orarie anche in periodi di chiusura della scuola;
- Verranno concessi ampi spazi alla cultura popolare locale, privilegiando arti quali: teatro, musica, pittura;
- L'associazionismo ed il volontariato saranno premiati quanto più saranno in grado di ricostruire, con le loro azioni, la personalità storica, culturale e sociale della nostra comunità;
- Si cercherà di promuovere la pluralità delle compagnie teatrali;
- Vanno favorite iniziative di carattere ricreativo e culturale, attraverso il potenziamento e l'istituzione di nuovi corsi presso le realtà esistenti;

9. SCUOLA

Investire nella scuola deve essere per un'amministrazione comunale un obiettivo da tenere sempre vivo, perché investendo nell'educazione dei giovani si investe nella crescita civile e democratica della comunità, e l'attività della scuola ne deve essere parte integrante e attiva.

Nei cinque anni d'amministrazione è sempre stato approvato un piano per il diritto allo studio in accordo con il dirigente scolastico e il personale docente che consentisse un'ampliamento dell'offerta formativa mediante progetti stimolanti per ragazzi e utili, viste le sempre minori risorse dell'istituzione scolastica, per il buon svolgimento dell'attività didattica e il processo d'apprendimento dei singoli allievi. Sarà importante:

- Sostenere ancora l'autonomia scolastica, attraverso il finanziamento di progetti educativi elaborati dalle scuole, e potenziare le attività realizzate dagli istituti scolastici;
- Favorire l'integrazione di portatori di handicap attraverso il sostegno educativo a scuola;

- Proseguire nel piano di interventi per i lavori di messa in sicurezza e messa a norma degli edifici scolastici per renderli anche più piacevoli e attrezzati;
- Individuare nuovi spazi e nuovi laboratori in base alla rilevazione dei bisogni delle scuole;
- Ampliare il plesso scolastico esistente per ospitare adeguatamente la scuola secondaria di I grado ed eventuali laboratori;
- Sostenere la scuola ed utilizzare il paese come teatro di iniziative diverse dallo studio quotidiano, per far vivere la scuola in altre occasioni di impegno e divertimento;
- Mantenimento e potenziamento del servizio di pre e post scuola;
- Incentivazione dei percorsi educativi in materia ambientale, sanitaria, di sicurezza e cultura di pace, educazione civica;
- Continuare a promuovere una corretta alimentazione anche mediante la preparazione di un menù che segua le indicazioni ASL, come già dimostrato dal premio vinto dall'Amministrazione Comunale nel 2013;
- Proseguire la strada intrapresa per l'accesso e il successo scolastico (borse di studio, contributi, buoni acquisto libri).

10. **GIOVANI**

I giovani sono la risorsa primaria ed un'occasione di crescita della nostra città, affinché possa diventare più giusta e più umana. Oggi più che mai però è necessario ricostruire un patrimonio di valori certi a cui i ragazzi possano ispirarsi per maturare e diventare cittadini responsabili e consapevoli.

A tutela e stimolo della fascia giovanile, l'amministrazione si impegna a promuovere:

- L'istituzione di un osservatorio permanente sulla condizione giovanile per analizzare le problematiche, i bisogni e le aspettative dei giovani;
- Coinvolgere i giovani nell'organizzazione di iniziative culturali e sportive volte a stimolare l'aggregazione e lo svago;
- Promuovere momenti ricreativi e culturali in collaborazione con gli oratori, e con le associazioni presenti sul territorio;
- Sostegno e promozione, di iniziative scolastiche a carattere sportivo, culturale e ricreativo;
- Organizzazione di iniziative culturali per valorizzare il territorio come rievocazioni storiche e rassegne musicali.

11. **SPORT E TEMPO LIBERO**

Lo sport è anzitutto una dimensione primaria dell'uomo, è un fattore necessario per una crescita umana, culturale e sociale equilibrata. Lo sport non appartiene ad una stagione della vita, ma deve riguardare tutto l'arco di essa e deve essere praticabile da tutti con facilità.

Lo sport è anche una dimensione pedagogica importante; educa al rispetto degli altri, al comportamento ed al confronto leale, all'osservanza delle regole, a far sì che tutti, indipendentemente dal proprio ruolo sociale, possano sentirsi coinvolti.

Per questo, negli ultimi cinque anni, sono state favorevolmente accolte tutte le proposte fatte dalle varie associazioni sia per lo svolgimento di corsi che per eventi ricreativi (dai corsi di ballo al giardinaggio, dalla difesa personale agli sport di squadra).

- L'amministrazione si farà carico ancora:
- della promozione di una serie di incontri con i club sportivi e con gli utenti (giovani, donne, anziani, ecc.) degli impianti sportivi;
- d'avviare un piano di interventi per la messa a norma e la riqualificazione degli impianti esistenti;
- della costruzione di strutture sportive come il palazzetto dello sport e un campo da calcetto;
- di incentivare nelle scuole primarie il potenziamento dell'attività motoria di base e di attività pre-sportiva durante il tempo prolungato; la creazione di giornate dedicate al gioco o a manifestazioni sportive conclusive dei percorsi didattici; l'incentivazione alla formazione di gruppi sportivi scolastici.
- Di potenziare ulteriormente un percorso di sentieri e piste ciclabili facilmente fruibili.
- Di implementare e rendere maggiormente fruibili, alla collettività, gli impianti sportivi.
- Di promuovere iniziative finalizzate alla educazione alla pratica sportiva attraverso attività che prevedano il coinvolgimento anche delle istituzioni scolastiche e oratoriali.

12. SICUREZZA

L'amministrazione ha dedicato impegno al tema della sicurezza e della tutela del territorio, attraverso l'impegno e la sinergia delle forze disponibili quali sono i cittadini, le istituzioni, le forze di polizia/carabinieri e la polizia locale, soprattutto con la gestione associata, il cui ruolo è stato di controllo e prevenzione per una migliore vivibilità e sicurezza.

Per garantire la sicurezza degli allievi della scuola primaria questa amministrazione ha deciso di chiudere al traffico il tratto di via Diaz nella fascia oraria in concomitanza all'uscita dei bambini.

Obiettivi da raggiungere saranno:

Mantenere la presenza della polizia locale con e particolare attenzione alle frazioni;

Attivare il controllo dei parchi, delle zone circostanti la scuola e delle fermate degli autobus;

Proseguire con azioni mirate, finalizzate a scoraggiare lo spaccio e l'uso di stupefacenti;

Valorizzazione della Protezione Civile;

È un dovere inalienabile delle istituzioni garantire la sicurezza dei cittadini.

L'illegalità non ha mai giustificazioni anche quando è dovuta ad una particolare condizione sociale.

Si può essere solidali e nello stesso tempo combattere l'illegalità con severità.

È dunque necessario:

- lavorare per pianificare azioni concrete che migliorino il senso di sicurezza di tutti i cittadini.
- promuovere e favorire l'apertura di una caserma dei carabinieri nel territorio di Tribiano;
- installare telecamere per il controllo delle infrazioni;
- nel rispetto delle proprie competenze, si dovranno esercitare tutte le pressioni consentite presso la prefettura, interessando anche il comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico, al fine di ottenere un potenziamento delle forze dell'ordine sul territorio; favorendo un coordinamento continuo tra le stesse e la vigilanza municipale, anche tramite forme di collaborazione con gli altri comuni, al fine di ottenere una maggior presenza sul territorio di agenti della polizia locale;

- mantenere la collaborazione con tutte le forze dell'ordine presenti sul nostro territorio, allargandoci anche ai paesi limitrofi; realizzare un monitoraggio continuo e permanente del territorio, utilizzando i mezzi tecnologici disponibili per costruire una "mappa del rischio" condivisa da tutti e continuamente aggiornata;
- continuare il controllo e la difesa del territorio, soprattutto nei parchi, nelle zone circostanti le scuole e in quelle periferiche;
- continuare a potenziare l'illuminazione pubblica, nei parchi, nel tratto di pista ciclabile che dal cimitero porta al bivio di Lanzano, in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici e nei luoghi periferici anche migliorando gli impianti già esistenti;
- mantenere i pattugliamenti notturni soprattutto nel periodo estivo;
- protezione civile: sostegno costante e progressivo potenziamento del sistema comunale di protezione civile che ha sempre svolto un servizio importante nell'interesse della cittadinanza. Il nostro impegno sarà diretto a migliorare le attrezzature;
- apertura degli uffici della polizia locale in orari compatibili con le esigenze del pubblico;
- azioni di controllo al fine di scoraggiare attività criminose, quali spaccio di stupefacenti, disturbo della quiete pubblica;
- proseguire nella riqualificazione delle vie difficilmente transitabili portando a compimento alcuni progetti presenti nel PGT approvato nel 2012.

13. TASSE:

L'amministrazione uscente, pur trovandosi a governare in un periodo di crisi economica e pur sottostando al patto di stabilità, ha eliminato la tassa sui passi carrabili e non ha aumentato di un centesimo le tasse dei cittadini tribianesi.

L'impegno sarà pertanto profuso, nei limiti del rispetto delle imposizioni dello Stato, a non gravare sulle tasche dei cittadini lavorando ancora per una buona razionalizzazione delle risorse ed un recupero della evasione fiscale.

14. SERVIZI E VIABILITA':

Il paese è oggi diventato più fruibile dalla cittadinanza anche attraverso un servizio di navetta per il cimitero ed il centro commerciale posto sul territorio di Pantigliate che questa amministrazione ha proposto e mantenuto da anni e che continuerà a offrire. Inoltre sono stati garantiti tutti i servizi di trasporto a soggetti diversamente abili.

Obiettivi da raggiungere saranno:

- Mantenimento dello sportello di banco-posta;
- Favorire la creazione di aree di ristoro nei pressi dei parchi pubblici;
- Potenziamento del trasporto pubblico, in orario lavorativo, all'interno del territorio;
- Miglioramento della viabilità portando a compimento progetti già presenti nel PGT approvato nel 2012 (vedi Ponte di collegamento tra Via Bambini di Beslan e Via Montegrappa);
- Continua manutenzione stradale tesa a prevenire infortuni ed a migliorare l'aspetto del paese ed ampliamento e riqualificazione del tratto stradale di via Verdi a Zoate.

15. **AMBIENTE:**

- Impegno dell'amministrazione comunale a sostenere con gli enti preposti la riqualificazione del territorio continuando a vigilare sul corretto smaltimento dei rifiuti.
- Organizzazione di giornate di sensibilizzazione del rispetto dell'ambiente anche mediante proposte da attivare con la collaborazione della scuola.
- Miglioramento di spazi esterni alla scuola.
- Prosecuzione e miglioramento della cura del verde pubblico.
- Prosecuzione di una politica dell'autosufficienza energetica.
- Rispetto dei termini per l'eliminazione dell'amianto presente sul territorio.
- Cura dei siti più sensibili per evitare l'abbandono di rifiuti e proposta di raccolta a domicilio di materiali ingombranti.
- Contatti con le aziende perché possano spiegare i loro dati sull'impatto ambientale del loro lavoro.

16. **DIGITAL DIVIDE E TECNOLOGIA**

Siamo convinti che il libero accesso all'informazione è garanzia di democrazia perché la diffusione della conoscenza promuove consapevolezza. Migliori e maggiori comunicazioni significano maggiore sicurezza, migliori servizi per i cittadini e riduzione dei costi, purtroppo la realtà del comune di Tribiano vede un accesso all'ADSL estremamente limitato a causa di una limitata disponibilità, del principale operatore nazionale, nell'adoperarsi per implementare il servizio.

Poiché la necessità di collegamenti veloci sta diventando un bisogno quasi quanto le strade di collegamento, riteniamo indifferibile la soluzione del problema sia attraverso l'ampliamento della disponibilità per il servizio ADSL, che per mezzo di soluzioni alternative che spaziano dal WiMax al Wi-Fi.

Questa amministrazione ha già provveduto a fornire di Wi-Fi la scuola, il comune e la piazza antistante (piazza Giovanni Paolo II) e sarà impegno futuro, compatibilmente con quanto imposto dalla legge rendere la rete accessibile liberamente ai cittadini in alcuni spazi pubblici.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La legislazione europea

Patto di stabilità e crescita europeo, *fiscal compact* e pareggio di bilancio

Con la stipula nel 1992 del Trattato di Maastricht la Comunità Europea ha gettato le basi per consentire, in un contesto stabile, la nascita dell'EURO e il passaggio da una unione economica ad una monetaria (1° gennaio 1999). La convergenza degli stati verso il perseguimento di politiche rigorose in ambito monetario e fiscale era (ed è tuttora) considerata condizione essenziale per limitare il rischio di instabilità della nuova moneta unica. In quest'ottica, venivano fissati i due principali parametri di politica fiscale al rispetto dei quali era vincolata l'adesione all'unione monetaria. L'articolo 104 del Trattato prevede che gli stati membri debbano mantenere il proprio bilancio in una situazione di sostanziale pareggio, evitando disavanzi pubblici eccessivi (comma 1) e che il livello del debito pubblico deve essere consolidato entro un determinato valore di riferimento. Tali parametri, definiti periodicamente, prevedono:

- a) un deficit pubblico non superiore al 3% del PIL;
- b) un debito pubblico non superiore al 60% del PIL e comunque tendente al rientro;

L'esplosione nel 2010 della crisi della finanza pubblica e il baratro di un *default* a cui molti stati si sono avvicinati (Irlanda, Spagna, Portogallo, Grecia e Italia) ha fatto emergere tutta la fragilità delle regole previste dal patto di stabilità e crescita europeo in assenza di una comune politica fiscale. E' maturata di conseguenza la consapevolezza della necessità di giungere ad un *"nuovo patto di bilancio"*, preludio di un possibile avvio di una Unione di bilancio e fiscale. Il 2 marzo 2012 il Consiglio europeo ha firmato il cosiddetto *Fiscal Compact* (Trattato sulla stabilità, coordinamento e *governance* nell'unione economica e monetaria), tendente a *"potenziare il coordinamento delle loro politiche economiche e a migliorare la governance della zona euro, sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di crescita sostenibile, occupazione, competitività e coesione sociale"*. Il *fiscal compact*, entrato ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2013 a seguito della ratifica da parte di 12 stati membri (Italia, Germania, Spagna, Francia, Slovenia, Cipro, Grecia, Austria, Irlanda, Estonia, Portogallo e Finlandia), prevede:

- l'inserimento del pareggio di bilancio (cioè un sostanziale equilibrio tra entrate e uscite) di ciascuno Stato in «disposizioni vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale» (in Italia è stato inserito nella Costituzione con una modifica all'articolo 81 approvata nell'aprile del 2012);
- il vincolo dello 0,5 di deficit "strutturale" – quindi non legato a emergenze – rispetto al PIL;
- l'obbligo di mantenere al massimo al 3 per cento il rapporto tra deficit e PIL, già previsto da Maastricht;
- per i paesi con un rapporto tra debito e PIL superiore al 60 per cento previsto da Maastricht, l'obbligo di ridurre il rapporto di almeno 1/20esimo all'anno, per raggiungere quel rapporto considerato "sano" del 60 per cento.

I vincoli di bilancio derivanti dalle regole del patto di stabilità e crescita ed i conseguenti condizionamenti alle politiche economiche e finanziarie degli stati membri sono da tempo messi sotto accusa perché ritenuti inadeguati a far ripartire l'economia e a ridare slancio ai consumi, in un periodo di crisi economica mondiale come quello attuale, che - esplosa nel 2008 – interessa ancora molti paesi europei, in particolare l'Italia. Sotto questo punto di vista è positiva la chiusura – avvenuta a maggio del 2013 - della procedura di infrazione per deficit eccessivo aperta per lo sfioramento – nel 2009 - del tetto del 3% sul PIL, sfioramento imposto dalle misure urgenti per sostenere l'economia e le famiglie all'indomani dello scoppio della crisi. La chiusura della procedura di infrazione ha consentito all'Italia maggiori margini di spesa, che hanno portato ad un allentamento del patto di stabilità interno, finalizzato soprattutto a smaltire i debiti pregressi maturati dalle pubbliche amministrazioni verso i privati. La riespansione della spesa pubblica decisa dal governo negli ultimi dodici mesi e l'andamento del PIL al di sotto delle aspettative di crescita riavvicina pericolosamente l'Italia al tetto del 3%, rendendo concreto il rischio di manovre correttive per il rispetto dei parametri europei.

Il Consiglio Europeo, il 5 marzo 2014, in occasione dell'esame del Programma nazionale di riforma 2014 presentato dal Governo italiano, ricorda come ancora *"l'Italia presenta squilibri macroeconomici eccessivi che richiedono un monitoraggio specifico e un'azione politica decisa. In particolare, il persistere di un debito pubblico elevato, associato a una competitività esterna debole, entrambi ascrivibili al protrarsi di una crescita fiacca della produttività e ulteriormente acuiti dai persistenti pessimi risultati di crescita, richiedono attenzione e un'azione politica risoluta"*.

Un giusto equilibrio tra il rigore e la crescita è sicuramente la chiave di svolta di questa situazione, che tuttavia stenta a trovare una sua composizione nell'ambito della politica europea. All'indomani del rinnovo degli organi rappresentativi europei disposto dalle recenti elezioni del 25 maggio 2014 e dell'insediamento dell'Italia alla guida del semestre europeo (1° luglio – 31 dicembre 2014), l'Italia, attraverso il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, sta chiedendo maggiore flessibilità sull'attuazione delle misure di rigore dei conti pubblici e di convergenza verso gli obiettivi strutturali (deficit- debito), a condizione che venga dato corso alle riforme strutturali che da tempo la stessa Unione Europea ci chiede. Già il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan nella sua lettera alla Commissione europea del 16 aprile scorso, annunciava che l'Italia avrebbe rallentato il passo del risanamento di bilancio, con lo slittamento di un anno dell'obiettivo del pareggio "strutturale". Padoan scriveva che l'Italia avrebbe raggiunto il pareggio nel 2016, non nel 2015 come concordato in precedenza.

Nonostante le aperture giunte dal Consiglio il 2 giugno scorso, al termine degli incontri tenutisi a Bruxelles a fine giugno 2014 parallelamente all'elezione del Presidente del Consiglio Europeo, lo stesso Consiglio raccomanda all'Italia di garantire le esigenze di riduzione del debito e così raggiungere l'obiettivo del pareggio di bilancio strutturale. Si chiede anche di "assicurare il progresso" verso il pareggio già nel 2014. In sostanza si chiede una maggiore correzione dei conti già quest'anno e si respinge la richiesta di slittamento del pareggio per il prossimo. Occorrerà quindi capire se la linea della flessibilità guadagnerà qualche spazio in più rispetto alla linea del rigore. Non si tratta di un dettaglio da poco, perché ne va dell'entità della correzione che dovrà imporre la prossima legge di stabilità. Con lo slittamento degli obiettivi al 2016, poteva essere meno pesante. Senza, la manovra d'autunno rischia di profilarsi invece come un'operazione da circa 25 miliardi: quanto serve a coprire il bonus Irpef e gli altri impegni presi dal governo, senza perdere il controllo del debito pubblico.

Raccomandazioni UE all'Italia

Con la raccomandazione n. 413 del 2 giugno 2014, il Consiglio Europeo si esprime sul Programma nazionale di riforma 2014 e sul Programma di stabilità 2014 dell'Italia, invitando il nostro paese a:

1. **rafforzare le misure di bilancio per il 2014** alla luce dell'emergere di uno scarto rispetto ai requisiti del patto di stabilità e crescita, in particolare alla regola della riduzione del debito, stando alle previsioni di primavera 2014 della Commissione; nel 2015, operare un sostanziale rafforzamento della strategia di bilancio al fine di garantire il rispetto del requisito di riduzione del debito, per poi assicurare un percorso sufficientemente adeguato di riduzione del debito pubblico; portare a compimento l'ambizioso piano di privatizzazioni; attuare un aggiustamento di bilancio favorevole alla crescita basato sui significativi risparmi annunciati che provengono da un miglioramento duraturo dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica a tutti i livelli di governo, preservando la spesa atta a promuovere la crescita, ossia la spesa in ricerca e sviluppo, innovazione, istruzione e progetti di infrastrutture essenziali; garantire l'indipendenza e la piena operabilità dell'Ufficio parlamentare di bilancio il prima possibile ed entro settembre 2014, in tempo per la valutazione del documento programmatico di bilancio 2015;
2. **trasferire ulteriormente il carico fiscale dai fattori produttivi ai consumi, ai beni immobili e all'ambiente**, nel rispetto degli obiettivi di bilancio; a tal fine, valutare l'efficacia della recente riduzione del cuneo fiscale assicurandone il finanziamento per il 2015, riesaminare la portata delle agevolazioni fiscali dirette e allargare la base imponibile, soprattutto sui consumi; vagliare l'adeguamento delle accise sul diesel a quelle sulla benzina e la loro indicizzazione legata all'inflazione, eliminando le sovvenzioni dannose per l'ambiente; attuare la legge

delega di riforma fiscale entro marzo 2015, in particolare approvando i decreti che riformano il sistema catastale onde garantire l'efficacia della riforma sulla tassazione dei beni immobili; sviluppare ulteriormente il rispetto degli obblighi tributari, rafforzando la prevedibilità del fisco, semplificando le procedure, migliorando il recupero dei debiti fiscali e modernizzando l'amministrazione fiscale; perseverare nella lotta all'evasione fiscale e adottare misure aggiuntive per contrastare l'economia sommersa e il lavoro irregolare;

3. nell'ambito di un potenziamento degli sforzi intesi a far progredire **l'efficienza della pubblica amministrazione**, precisare le competenze a tutti i livelli di governo; garantire una migliore gestione dei fondi dell'UE con un'azione risoluta di miglioramento della capacità di amministrazione, della trasparenza, della valutazione e del controllo di qualità a livello regionale, specialmente nelle regioni del Mezzogiorno; potenziare ulteriormente l'efficacia delle misure anticorruzione, in particolare rivedendo l'istituto della prescrizione entro la fine del 2014 e rafforzando i poteri dell'autorità nazionale anticorruzione; monitorare tempestivamente gli effetti delle riforme adottate per aumentare l'efficienza della giustizia civile, con l'obiettivo di garantirne l'efficacia, e attuare interventi complementari, ove necessari;
4. rafforzare la resilienza del settore bancario, garantendone la capacità di gestire e liquidare le attività deteriorate per rinviare l'erogazione di prestiti all'economia reale; promuovere l'accesso delle imprese, soprattutto di quelle di piccole e medie dimensioni, ai finanziamenti non bancari; continuare a promuovere e monitorare pratiche efficienti di governo societario in tutto il settore bancario, con particolare attenzione alle grandi banche cooperative (banche popolari) e alle fondazioni, al fine di migliorare l'efficacia dell'intermediazione finanziaria;
5. valutare entro la fine del 2014 gli effetti delle riforme del **mercato del lavoro** e del quadro di contrattazione salariale sulla creazione di posti di lavoro, sulle procedure di licenziamento, sul dualismo del mercato del lavoro e sulla competitività di costo, valutando la necessità di ulteriori interventi; adoperarsi per una piena tutela sociale dei disoccupati, limitando tuttavia l'uso della cassa integrazione guadagni per facilitare la riallocazione dei lavoratori; rafforzare il legame tra le politiche del mercato del lavoro attive e passive, a partire dalla presentazione di una tabella di marcia dettagliata degli interventi entro settembre 2014, e potenziare il coordinamento e l'efficienza dei servizi pubblici per l'impiego in tutto il paese; intervenire concretamente per aumentare il tasso di occupazione femminile, adottando entro marzo 2015 misure che riducano i disincentivi fiscali al lavoro delle persone che costituiscono la seconda fonte di reddito familiare e fornendo adeguati servizi di assistenza e custodia; fornire in tutto il paese servizi idonei ai giovani non registrati presso i servizi pubblici per l'impiego ed esigere un impegno più forte da parte del settore privato a offrire apprendistati e tirocini di qualità entro la fine del 2014, in conformità agli obiettivi della garanzia per i giovani; per far fronte al rischio di povertà e di esclusione sociale, estendere gradualmente il regime pilota di assistenza sociale, senza incidenza sul bilancio, assicurando un'assegnazione mirata, una condizionalità rigorosa e un'applicazione uniforme su tutto il territorio e rafforzandone la correlazione con le misure di attivazione; migliorare l'efficacia dei regimi di sostegno alla famiglia e la qualità dei servizi a favore dei nuclei familiari a basso reddito con figli;
6. rendere operativo il **sistema nazionale per la valutazione degli istituti scolastici per migliorare i risultati della scuola** e, di conseguenza, ridurre i tassi di abbandono scolastico; accrescere l'apprendimento basato sul lavoro negli istituti per l'istruzione e la formazione professionale del ciclo secondario superiore e rafforzare l'istruzione terziaria professionalizzante; istituire un registro nazionale delle qualifiche per garantire un ampio riconoscimento delle competenze; assicurare che i finanziamenti pubblici premiano in modo più congruo la qualità dell'istruzione superiore e della ricerca;
7. approvare la normativa in itinere volta a **semplificare il contesto normativo** a vantaggio delle imprese e dei cittadini e colmare le lacune attuative delle leggi in vigore; promuovere l'apertura del mercato e rimuovere gli ostacoli rimanenti e le restrizioni alla concorrenza nei settori dei servizi professionali e dei servizi pubblici locali, delle assicurazioni, della distribuzione dei carburanti, del commercio al dettaglio e dei servizi postali; potenziare

l'efficienza degli appalti pubblici, specialmente tramite la semplificazione delle procedure attraverso l'uso degli appalti elettronici, la razionalizzazione delle centrali d'acquisto e la garanzia della corretta applicazione delle regole relative alle fasi precedenti e successive all'aggiudicazione; in materia di servizi pubblici locali, applicare con rigore la normativa che impone di rettificare entro il 31 dicembre 2014 i contratti che non ottemperano alle disposizioni sugli affidamenti in house;

8. *garantire la pronta e piena operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti entro settembre 2014; approvare l'elenco delle infrastrutture strategiche del settore energetico e potenziare la gestione portuale e i collegamenti tra i porti e l'entroterra.*

2.1.3 Europa 2020 e fondi europei 2014-2020

Nel 2010 l'Unione Europea ha elaborato "Europa 2020", una strategia decennale per la crescita che non mira soltanto a uscire dalla crisi che continua ad affliggere l'economia di molti paesi, ma vuole anche colmare le lacune del nostro modello di crescita e creare le condizioni per un diverso tipo di sviluppo economico, più intelligente, sostenibile e solidale. Cinque sono le strategie e gli obiettivi di EU2020, da realizzare entro la fine del decennio. Riguardano l'occupazione, l'istruzione, la ricerca e l'innovazione, l'integrazione sociale e la riduzione della povertà, il clima e l'energia.

Le strategie EU2020

N.	Strategie	Obiettivi
1	Occupazione	Innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni)
2	Ricerca e sviluppo	Aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE
3	Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica	Riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990
		20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili
		Aumento del 20% dell'efficienza energetica
4	Istruzione	Riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10%
		Aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria
5	Lotta alla povertà e all'emarginazione	Almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in meno

La strategia comporta anche sette iniziative prioritarie che tracciano un quadro entro il quale l'UE e i governi nazionali sostengono reciprocamente i loro sforzi per realizzare le priorità di Europa 2020, quali l'innovazione, l'economia digitale, l'occupazione, i giovani, la politica industriale, la povertà e l'uso efficiente delle risorse.

Le iniziative di EU2020

Iniziative prioritarie		Finalità
Crescita intelligente	Agenda digitale europea Unione dell'innovazione	• istruzione (incoraggiare le persone ad apprendere, studiare ed aggiornare le loro competenze) • ricerca/innovazione (creazione di nuovi prodotti/servizi in grado di stimolare la crescita e l'occupazione per affrontare le sfide della società) • società digitale (uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione)
	<i>Youth on the move</i>	
Crescita sostenibile	Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse	• costruire un'economia a basse emissioni di CO2 più competitiva, capace di sfruttare le risorse in modo efficiente e sostenibile • tutelare l'ambiente, ridurre le emissioni e prevenire la perdita di biodiversità • servirsi del ruolo guida dell'Europa per sviluppare nuove tecnologie e metodi di produzione verdi • introdurre reti elettriche intelligenti ed efficienti • sfruttare le reti su scala europea per conferire alle nostre imprese (specie le piccole aziende industriali) un ulteriore vantaggio competitivo • migliorare l'ambiente in cui operano le imprese, in particolare le piccole e medie (PMI) • aiutare i consumatori a fare delle scelte informate.
	Una politica industriale per l'era della globalizzazione	
Crescita solidale	Agenda per nuove competenze e nuovi lavori	• aumentare il tasso di occupazione dell'UE con un numero maggiore di lavori più qualificati, specie per donne, giovani e lavoratori più anziani • aiutare le persone di ogni età a prevedere e gestire il cambiamento investendo in competenze e formazione • modernizzare i mercati del lavoro e i sistemi previdenziali • garantire che i benefici della crescita raggiungano tutte le parti dell'UE
	Piattaforma europea contro la povertà	

L'Unione Europea fornisce finanziamenti e sovvenzioni per un'ampia gamma di progetti e programmi nei settori più diversi (istruzione, salute, tutela dei consumatori, protezione dell'ambiente, aiuti umanitari). Tali fondi rappresentano la principale fonte di investimenti a livello di UE per aiutare gli Stati membri a ripristinare e incrementare la crescita e assicurare una ripresa che porti occupazione, garantendo al contempo lo sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi di

Europa 2020. Cinque sono i fondi gestiti dall'UE:

- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- Fondo sociale europeo (FSE);
- Fondo di coesione;
- Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

A breve prenderà il via la programmazione dei fondi per il settennato 2014-2020. Nonostante la difficoltà dimostrata dall'Italia e dalle regioni a spendere i fondi europei 2017-2013, i finanziamenti comunitari rappresentano una importantissima occasione di reperire le risorse necessarie per il territorio.

2.1.4 Nuove direttive sugli appalti pubblici

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 94 del 28 marzo 2014, le nuove direttive sugli appalti pubblici nei settori ordinari e speciali e nel settore delle concessioni, ovvero:

- [Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici](#)
- [Direttiva 2014/25/UE sulle utilities](#)
- [Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione](#)

Si tratta di un pacchetto di norme che punta alla modernizzazione degli appalti pubblici in Europa. In due casi, le nuove norme sostituiscono disposizioni vigenti: la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE e la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali che abroga la direttiva 2004/17/CE. Completamente innovativa è invece la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

Le direttive sono entrate in vigore il 17 aprile 2014. L'Italia ha recepito le citate direttive con il D.Lgs 50/2016.

Il citato decreto ha subito con il D. Lgs 19/04/2017 n. 56 il suo primo correttivo.

La legislazione nazionale e obiettivi dell'azione di governo

Per quanto riguarda gli obiettivi del Governo si riporta di seguito il contenuto del DEF 2018 .

In attesa della Legge di stabilità 2018 si riportano di seguito il contenuto della Legge di stabilità 2017 (L. 232/2016)

LEGGE DI STABILITA' 2017 (L. 11/12/2016 N° 232)

Sono, come è avvenuto finora per quelle di stabilità e finanziaria, assai numerose ed importanti le disposizioni dettate dalla Legge di Bilancio per le Regioni e gli Enti locali.

Acquistano un grande rilievo in particolare le disposizioni dettate in materia di rispetto del vincolo del pareggio di bilancio e di attribuzione di risorse, di blocco dell'incremento delle aliquote dei tributi locali, nonché le conseguenze per i dipendenti pubblici derivanti dalla modifica delle regole pensionistiche.

Sul versante del pubblico impiego si deve segnalare lo stanziamento delle risorse che consentono il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre non vi sono disposizioni sulle assunzioni, fatta salva la ennesima proroga della validità delle graduatorie concorsuali.

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Proroga blocco aumenti tariffe tributi locali

Prorogato al 31/12/2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali, nonché conferma della maggiorazione TASI anno 2016

Riparto del minore gettito IRAP

Viene assegnato alle Regioni il compito di presentare alla Conferenza Stato regioni la proposta di riparto del contributo, assegnato loro per compensare le minori entrate derivanti dalle agevolazioni Irap

CONTABILITA'

Proroga aumento tetto anticipazioni

Viene prorogata al 31/12/2017 la possibilità di dare corso ad anticipazioni di tesoreria nel tetto di 5/12 (in luogo dei 3/12 ordinari) delle entrate correnti

Finanziamenti per gli enti locali

Disposta la istituzione di 2 fondi per il finanziamento degli enti locali. Il primo di 1.992,4 milioni, si riferisce agli interventi in termini di saldo netto da finanziare.

Esso è finanziato con risorse in conto residui non ancora erogati e destinati al pagamento dei debiti delle PA e di somme destinate alla ristrutturazione dei debiti delle regioni. Gli enti che lo utilizzano devono inseguire un valore positivo del saldo di pareggio. Il secondo è destinato al finanziamento di interventi per gli enti territoriali ed è finanziato con 969,6 milioni dal 2017 al 2026 ed i beneficiari saranno individuati con DPCM.

Piani di riequilibrio

Prevista la possibilità per i comuni di riformulare il piano finanziario pluriennale e quello triennale di copertura del disavanzo. Gli enti che dal 2013 al 2015 hanno presentato o approvato il piano di riequilibrio e che alla data di presentazione del piano non avevano ancora effettuato il riaccertamento straordinario dei residui possono dare corso al ripiano della quota di disavanzo, provvedere alla rimodulazione o riformulazione di tali documenti entro il 31/3/2017 incorporando la quota di disavanzo che risulta dalla revisione straordinaria dei residui e ripianandola per come previsto dalla normativa. Per la revisione del piano di copertura del disavanzo occorre attestare il rispetto dei tempi di pagamento. Vengono modificate le condizioni per l'adozione delle misure di riequilibrio in caso di accesso al Fondo di rotazione con riferimento al taglio delle spese per le prestazioni di servizi ed a quelle correnti per trasferimenti. Queste disposizioni entrano in vigore prima dello 1/1/2017.

Rinegoziazione dei mutui da parte degli enti locali

Le risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui anche per il 2017 possono essere utilizzate dagli enti locali senza vincoli di destinazione. Tali operazioni possono essere effettuate anche nel corso dell'esercizio provvisorio e si fa riferimento anche a quelle previste dalla legge di stabilità 2015. Province e città metropolitane possono rinegoziare le rate dei mutui in scadenza nel 2017. Queste disposizioni entrano in vigore prima dello 1/1/2017.

Riduzioni finanziarie ai comuni

Le riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio, del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali ai comuni siciliani e sardi sono determinati con decreto del Ministero dell'Interno previa intesa da aggiungere in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali.

Nel caso in cui non si raggiunga tale intesa entro 45 giorni il Ministero potrà prescindere. Si dà così applicazione ai principi dettati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2016

Fondo di solidarietà comunale

Sono disciplinate le regole per la costituzione e ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, che dal 2017 è quantificato in 6.197,2 milioni di cui 2.768,8 provenienti dall'Imu. Le regole vigenti si applicano per il 2016. I contributi per le fusioni dei comuni sono portati al 50% dei trasferimenti erariali del 2010. Sono dettati i criteri di ripartizione che privilegiano il gettito effettivo di Imu e Tasi del 2015, fanno inoltre riferimento al gettito Tasi sull'abitazione principale ed utilizzano criteri basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. Il fondo sarà ripartito in modo crescente con criteri perequativi, cioè per il 50% sulla della capacità fiscale perequabile e per la restante parte sul fondo di solidarietà rettificato. Nel caso di spostamenti di misura superiore allo 8% scatta un meccanismo perequativo. Viene anticipato al 31 ottobre dell'anno precedente il termine per l'adozione del DPCM di riparto.

Differimento di termini contabili

Il termine per l'approvazione del bilancio preventivo 2017 è fissato al 28 febbraio. Al 31/12/2016 è spostato il termine per l'approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP 2017

Gestione residui attivi e passivi

Nei comuni dissestati l'amministrazione dei residui attivi e passivi dei fondi a destinazione vincolate viene assegnata all'organo straordinario di liquidazione.

Fabbisogni standard

Sono previste modifiche alla regole per l'acquisizione dei dati per la determinazione dei fabbisogni standard.

Riduzione spese

Vengono ridotte le risorse dei comuni per le spese per beni e servizi, con particolare riferimento a quelli che gestiscono servizi in forma associata

Proventi da oneri edilizi

Dal 2018 i proventi derivanti dai titoli ablativi edilizi e dalle sanzioni per le violazioni edilizie sono destinati in via esclusiva e permanente a opere di urbanizzazione, risanamento edilizio, riuso di costruzioni abusive ed altri interventi analoghi, quali la riqualificazione dell'ambiente, del patrimonio rurale e l'insediamento di attività agricole nelle città, nonché demolizione di costruzioni abusive ed interventi antisismici.

Disciplina del pareggio di bilancio degli enti territoriali

Vengono dettate le nuove regole per il pareggio di bilancio, con l'abrogazione di quelle in vigore per il 2016, rimanendo fermi i vincoli per il monitoraggio e la certificazione e la sanzioni per la violazione di tali disposizioni nel 2016. Queste nuove regole costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica per regioni ed enti locali. Il concorso di queste amministrazioni sta nel conseguire, sia in fase previsionale che di rendiconto, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Viene previsto che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza per gli anni dal 2017 al 2019, che costituiscono quindi una fase transitoria, debba incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Invece, dall'anno 2020, tra le entrate e le spese finali viene calcolato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Viene stabilito, siamo al comma 467, che le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento in corso, ove non sono utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa 2016 anziché confluire nel risultato di amministrazione per essere destinate ad opere con progetto esecutivo ed a condizione che il bilancio di previsione 2017 – 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Nel 2017 devono essere assunti i relativi impegni di spesa, altrimenti andranno nel risultato di amministrazione.

Al bilancio di previsione deve essere allegato il prospetto dimostrativo (che deve essere approvato dalla Ragioneria Generale dello Stato) del rispetto del saldo.

Questo prospetto deve essere allegato anche alle variazioni di bilancio.

Gli enti territoriali devono trasmettere alla Ragioneria Generale dello Stato le informazioni sulle risultanze del saldo.

Le amministrazioni, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, devono inviare alla RGS entro il termine perentorio del 31 marzo la certificazione dei risultati conseguiti, firmata dal rappresentante legale,

dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico- finanziaria. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio e la trasmissione tardiva entro il 30 aprile determina il divieto di assunzione di personale.

I revisori sono individuati come commissari ad acta per la approvazione e la trasmissione alla RGS del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine.

Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine e attestati il conseguimento dell'obiettivo si applicano le disposizioni in materia di divieto di assunzione di personale e di riduzione delle indennità degli organi politici. Sino alla trasmissione, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno sono sospese.

Analoghe disposizioni sono dettate per le regioni.

Occorre garantire la corrispondenza tra i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo e le risultanze del rendiconto di gestione. Nel caso in di difformità gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione a rettifica.

Decorsi i termini del 30 giugno e del 30 settembre, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione nel caso di peggioramento rispetto all'obiettivo di saldo.

Sono dettate, in analogia a quanto previsto in precedenza per il mancato rispetto del patto, sanzioni per le amministrazioni inadempienti: riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale da recuperare nel triennio successivo con rate costanti in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato (per le regioni versamento per un triennio di 1/3 all'anno dello scostamento registrato;

nell'anno successivo l'ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente ridotti dell'1%; sempre nell'anno l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; ancora nell'anno successivo divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo;

Nell'anno successivo versamento da parte del sindaco, del presidente e della giunta del 30% della indennità di funzione.

Le sanzioni sono ridotte (con riferimento al tetto di spesa, alle sole assunzioni a tempo indeterminato ed al taglio delle indennità nella misura del 10%) nel caso in cui lo sfioramento dei vincoli del pareggio di bilancio sia inferiore al 3% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo.

Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo sia accertato dalla Corte dei conti nell'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni a carico dell'ente si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo alla Ragioneria generale dello Stato.

Dal 2018 sono previsti premi per le amministrazioni che raggiungono l'obiettivo del pareggio di bilancio:

assegnazione, per il finanziamento di investimenti, delle eventuali risorse incassate dallo Stato per le sanzioni relative agli scostamenti registrati da altre amministrazioni; assegnazione dei recuperi sui fondi a carico degli enti inadempienti; se oltre al rispetto viene garantito un non superamento del saldo negativo inferiore allo 1% si può superare per le regioni del 10% il tetto di spesa per le assunzioni flessibili e per i comuni che non hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione superiore a quello previsto per gli enti dissestati si può arrivare al 75% della spesa del personale cessato per le assunzioni a tempo indeterminato.

Si prevede la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti che si configurano lusinghe delle regole del pareggio di bilancio.

La Corte dei Conti può irrogare sanzioni agli amministratori ed ai dirigenti nel caso di comportamenti artificiosi per rispettare il vincolo del pareggio di bilancio.

Il Ministero dell'Economia, in caso di andamenti non positivi, può proporre l'adozione di altre misure.

Assegnazione di spazi finanziari ad enti locali e regioni per investimenti

Vengono assegnati agli enti locali spazi finanziari per il triennio 2017-2019 nel limite complessivo di 700 milioni annui, di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica. Questi spazi non possono essere richiesti se le operazioni di indebitamento e/o di utilizzo degli avanzi possono essere effettuati nel rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio. In questo modo si vogliono premiare gli enti che non riescono ad utilizzare gli avanzi di amministrazione rispettando nel contempo il saldo di equilibrio di bilancio, cioè quelli che iscrivono somme effettivamente esigibili.

Per l'edilizia scolastica i comuni informano entro il 20 gennaio (20 febbraio per il 2017) delle proprie necessità la struttura della Presidenza del Consiglio, che ripartisce le risorse entro il 5 febbraio (5 marzo per il 2017) e

comunica alla RGS quanto assegnare ad ogni ente sulla base dei criteri del DPCM 27/4/2016 nonché per edifici di nuova realizzazione già avviati e per ulteriori interventi con iter da completare. Per l'assegnazione degli altri spazi provvede la RGS sulla base delle richieste degli enti, privilegiando gli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.

Le stesse regole dettate per i comi si applicano anche per gli spazi finanziari assegnati alle regioni.

Sanzioni alle regioni e per il mancato uso degli spazi finanziari

Le regioni che non danno corso all'attuazione delle intese non possono effettuare assunzioni ed hanno tetti alla spesa. Gli enti che non utilizzano gli spazi finanziari assegnati non ne possono avere nell'anno successivo

SIOPE

Viene previsto che le PA debbano necessariamente ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) e trasmettendoli con gli strumenti SIOPE sulla base di decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e l'Agid.

FINANZIAMENTI

Fondo per le infrastrutture e la difesa del suolo

Istituito un fondo per trasporto, viabilità, infrastrutture, fognature, depurazione, difesa del suolo, edilizia pubblica, prevenzione del rischio sismico, riqualificazione urbana, eliminazione barriere architettoniche, riqualificazione periferie

Realizzazione ciclovie turistiche

Istituito un fondo per la realizzazione di ciclovie turistiche e la sicurezza dei ciclisti nelle città

Fondo per impianti sportivi

Introdotte modifiche alla regola per la realizzazione di interventi per gli impianti sportivi

Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città

Viene aumentato di 7 milioni, per il solo anno 2017, il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città, che raggruppa i contratti di valorizzazione urbana

Piano della mobilità sostenibile

Viene attivato un piano strategico della mobilità sostenibile da approvare entro il 30/6/2017, incrementando le risorse attribuite al Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale ed estendendo le finalità del Fondo stesso. Nell'ambito del piano strategico si prevede un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto.

PUBBLICO IMPIEGO

Copertura assicurativa lavori pubblica utilità

Viene prevista la estensione dai volontari impegnati in progetti di utilità sociale a coloro che sono impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto condannati, tossicodipendenti etc

Pubblico impiego

Vengono stanziati 1920,8 milioni per il 2017 e 2633 dal 2018 per i rinnovi contrattuali, compreso il personale cd non contrattualizzato, e le assunzioni nelle PA. Previsti 1480 milioni nel 2017 e 1930 dal 2018 per il rinnovo dei contratti degli statali, per le nuove assunzioni delle amministrazioni statali e per la ricostruzione delle carriere del personale delle forze dell'ordine, delle forze armate e dei vigili del fuoco

Personale pubblico non statale

Con uno specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno fissati i tetti per gli aumenti contrattuali del personale pubblico non statale (comuni, regioni, Asl etc)

Proroga graduatorie

Viene prorogata al 31/12/2027 la validità delle graduatorie dei concorsi vigenti al 31/8/2013, data di entrata in vigore del DL 101/2013

ACQUISTI

Spesa acquisti e centralizzazione

Previsto lo studio di nuovi modelli per l'acquisto unitario di beni da parte delle amministrazioni statali, il rafforzamento dei vincoli di acquisto centralizzato di prodotti e servizi informatici. Rafforzamento dell'obbligo

di ricorso alle convenzioni Consip, con deroga solo nei casi di urgenza autorizzati dall'Anac all'atto del rilascio del CIG

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Spostamento all'anno 2018 dell'obbligo di dare corso al programma biennale degli acquisti di beni e servizi da parte degli enti locali, con inserimento dello stesso nel DUP. E' invariato l'obbligo della adozione entro il mese di ottobre del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad 1 mln

INTERVENTI SOCIALI

Fondo per la lotta alla povertà

Aumentati a 150 milioni di euro gli interventi del Fondo per la lotta alla povertà ed alla esclusione sociale

Fondo sociale

Disciplinati in modo nuovo gli interventi del Fondo sociale, tra cui sono compresi l'apprendistato, i contratti di solidarietà etc

Buoni e voucher asilo nido

Prevista dal 2017 la introduzione di un buono per il pagamento delle rette per la frequenza ad asili nido;

tale misura è alternativa alla detrazione fiscale:

prorogati i voucher per la frequenza e/o i buoni per il baby sitting

Consorzi per la gestione di servizi sociali

I comuni possono dare corso alla istituzione di consorzi per la gestione associata dei servizi sociali, in deroga alla norma sulla soppressione dei Consorzi di funzione

Assegni alle famiglie con 4 figli

Le famiglie con 4 figli ricevono un assegno per il nucleo familiare maggiorato

ALTRI INTERVENTI

Canone per il servizio di distribuzione del gas

Nell'ambito delle gare d'ambito per il servizio di distribuzione del gas naturale è stabilito che il gestore uscente è tenuto al pagamento del canone di concessione fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento

Nel corso della prima metà dell'anno 2017 il legislatore italiano ha approvato le seguenti principali riforme:

- D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 recante testo unico in materia di società a partecipazione unica come integrato dal D.Lgs 16/06/2017 n. 100.
- D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 che introduce una riforma del pubblico impiego.
- D.Lgs 25/08/2017 n. 74 recante modifiche al D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 in attuazione dell'art. 17 comma 1 lett. r della Legge 07/08/2015 n. 124 che riforma la disciplina della valutazione e del merito.
- D.Lgs 18/04/2017 n. 56 che modifica il codice degli appalti.
- D. Legge 24/04/2017 convertito con modificazioni dalla L. 21/06/2017 n. 96 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

1. Premessa

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.

Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito comunale nella sezione Amministrazione trasparente.

Il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera di una "relazione" nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano.

La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal sindaco. La stessa è oggetto di presa d'atto e approvazione da parte dell'organo consiliare, nell'ambito delle proprie competenze previste dal D.Lgs. 267/2000 (art. 42 comma 2 lettera e).

Al pari del piano, anche la relazione conclusiva sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.

Con D.Lgs 19/08/2016 n. 175 è stato approvato il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Di seguito sono indicate le principali novità dallo stesso introdotte.

La legge 124/2015 all'art. 18 ha delegato al Governo l'emanazione di un decreto legislativo per il riordino e la disciplina in materia di partecipazioni secondo i criteri delle amministrazioni pubbliche.

Pertanto in seguito all'emanazione del citato decreto si provvederà alla modifica della presente parte del DUP al fine di implementarne con le nuove misure che verranno previste.

D.Lgs n. 175 del 19/08/2016

Il Decreto si struttura in modo da prendere in considerazione l'intero fenomeno della "vita" di una società a partecipazione pubblica

Vengono così individuate le ipotesi in cui una P.A. può assumere o mantenere una partecipazione societaria e, di converso, le ipotesi in cui invece una P.A. sia obbligata a dismettere una partecipazione. E nel far ciò viene introdotto uno specifico corpo di regole procedurali che disciplinano il momento genetico dell'assunzione della partecipazione.

Vengono dettate poi regole in ordine alla governance della società partecipata ed ai rapporti fra competenze degli organi della P.A. Ed esercizio dei diritti societari.

Vengono inoltre dettate disposizioni specifiche in ordine al personale delle società partecipate e alla vita “economica-fianaziaria” di tali soggetti, disciplinando, in questo senso, anche uno specifico procedimento relativo alla crisi d'impresa.

Fra le novità da segnalare vi è il superamento di due disposizioni normative che avevano costituito, fino ad oggi, il perno attorno era costruito il sistema delle società partecipate. Il riferimento è all'art. 3, comma 27 e ss della L. 244/2007 e l'art. 13 del D.L. 233/2006.

Disposizioni, queste citate, che avevano posto limitazioni attorno alla possibilità di costituire e mantenere società partecipate, oltre che limiti espressi alle attività delle società c.d. “strumentali”.

La materia è adesso regolata dall'art. 4 del Testo Unico il quale ha chiarito che:

- l’“oggetto esclusivo” delle società strumentali deve essere interpretato nel senso di ritenere legittima la sussistenza di più attività, anche fra loro eterogenee
- le società in house, pur sottostando all'obbligo di avere un “oggetto sociale esclusivo”, possono, conformemente al dettato comunitario ed a quanto contenuto negli artt. 5 e 192 del D.Lgs n. 50/2016, svolgere anche attività a favore di terzi (nei limiti quantitativi delle disposizioni richiamate).

Il decreto definisce le tipologie di società nelle quali è ammessa la partecipazione pubblica:

- può trattarsi solo di società (anche consortili) costituite in forma di s.p.a. o s.r.l., anche in forma cooperativa: per le s.r.l. a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso deve prevedere la nomina dell'organo di controllo o di un revisore; nelle s.p.a. a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Sono poi precisate le finalità che possono essere perseguite dalle società partecipate.

Le p.a. non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Entro questi limiti, gli scopi perseguibili sono:

- a) produzione di un servizio di interesse generale (inclusa la realizzazione e gestione di reti e impianti ad essi funzionali;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra pp.aa.;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica oppure organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato (art. 180 d.lgs. n. 50/2016) con un imprenditore selezionato;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle direttive europee e delle norme nazionali in materia di contratti pubblici;
- e) servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) sopra elencate; esse operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

Regole particolari sono stabilite per la costituzione delle società partecipate e per la relativa gestione.

La deliberazione di partecipazione di una p.a. alla costituzione di una società è adottata:

- a) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;
- b) con provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;
- c) con deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;
- d) con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.

Queste le regole per l'esercizio dei diritti di socio:

- per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia;
- per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni;
- per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o loro delegato;
- in tutti gli altri casi i diritti del socio sono esercitati dall'organo amministrativo dell'ente.

Ai manager delle società partecipate sono estese le regole ordinarie sulla responsabilità degli organi sociali previste per le società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. Alla Corte dei conti è devoluta la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale nei limiti della quota di partecipazione pubblica.

Ai fini del T.U. si intende per "danno erariale" il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

In tema di controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico (anche in forma di s.r.l.), è prevista la legittimazione di ciascuna P.A. socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale, in deroga ai limiti previsti dall'art. 2409 c.c. per le società di capitali.

Il Testo Unico stabilisce alcuni termini per l'adeguamento delle società partecipate alle nuove regole:

- entro il 23 ottobre il MEF dovrà emanare il decreto che fissa i tetti di stipendio di manager e dipendenti delle società partecipate. Si prevede la suddivisione fino ad un massimo di 5 fasce sulla base delle dimensioni e degli indicatori qualitativi. Per ogni fascia saranno fissati tetti proporzionali. Sono escluse le società quotate e che quelle che hanno emesso titoli quotati;
- le società a controllo pubblico già in essere dovranno adeguare gli statuti alle norme del T.U. entro il 31 dicembre 2016.

Al 23 marzo 2017 è fissato il termine entro il quale le PP.AA. dovranno redigere i piani di razionalizzazione che decidono la chiusura o la privatizzazione delle società non in regola: in primo luogo, le società con fatturato inferiore ad un milione di euro, quelle con numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori; entro lo stesso termine le società controllate dovranno effettuare un censimento del personale alla ricerca di esuberanti.

Come in precedenza anticipato, con D.Lgs 100 del 16/06/2017 sono state apportate modifiche al testo unico sulle società partecipate, i cui contenuti sono di seguito indicati:

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (G.U. 8 settembre 2016, n. 210) *come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100* (G.U. 26 giugno 2017, n. 147)

Art. 1. Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.
4. Restano ferme:
 - a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;
 - b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
 - a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;
 - b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
 - c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
 - d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
 - g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;
 - h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

- i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;
- l) «società»: gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);
- n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;
- o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;
- p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

Art. 3. Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.
2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.
4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

Art. 6. Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

Art. 7. Costituzione di società a partecipazione pubblica

1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;

b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;

c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;

d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.

2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.

3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.

4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.

5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

6. Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell'atto

deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice civile.

7. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:

- a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione.

Art. 8. Acquisto di partecipazioni in società già costituite

1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.

2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio.

Art. 9. Gestione delle partecipazioni pubbliche

1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.

2. Per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni.

3. Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

4. In tutti gli altri casi i diritti del socio sono esercitati dall'organo amministrativo dell'ente.

5. La conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non determinano l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata, ferma restando la possibilità che l'esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato.

7. Qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice civile.

8. Nei casi di cui al comma 7, la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidità dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle partecipazioni di pubbliche amministrazioni nelle società quotate.

10. Resta fermo quanto disposto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

Art. 10. Alienazione di partecipazioni sociali

1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che da' analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita,

l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.

4. E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

Art. 11. Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico

1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:

- a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
- d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

10. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

16. Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.

Art. 12. Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

Art. 13. Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico

1. Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.

2. Il presente articolo si applica anche alle società a controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata.

Art. 14. Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica

1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5.

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.

Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.

2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.

3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura di cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

Art. 16. Società in house

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 17. Società a partecipazione mista pubblico-privata

1. Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.

2. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione

possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione.

3. La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.

4. Nelle società di cui al presente articolo:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;

c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato;

d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.

5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra società.

6. Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;

b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;

c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.

Art. 18. Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati

1. Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. L'atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata.

2. L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla quotazione è adottato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

3. E' fatta salva la possibilità di quotazione in mercati regolamentati di società a partecipazione pubblica singolarmente individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge.

Art. 19. Gestione del personale

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che:

a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;

b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;

c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;

d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Art. 21. Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali

1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in

liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:

a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

3-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.

Art. 22. Trasparenza

1. Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 23. Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. *(in vigore dal 1° ottobre 2017)*

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

(in vigore dal 1° ottobre 2017)

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

Art. 25. Disposizioni transitorie in materia di personale

1. Entro il 30 settembre 2017, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con modalità definite dal decreto di cui al medesimo comma.

3. Decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.

4. Fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3. Il predetto divieto decorre dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.

5. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, le regioni, fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, possono autorizzare, in deroga al divieto previsto dal comma 4, l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi dell'articolo 19. Dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione è accordata dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Per le società controllate dallo Stato, prima e dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione è accordata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

6. I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

7. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le società a prevalente capitale privato di cui all'articolo 17 che producono servizi di interesse generale e che nei tre esercizi precedenti abbiano prodotto un risultato positivo.

Art. 26. Altre disposizioni transitorie

1. Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017.

2. L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea.

3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.
4. Nei diciotto mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione.
5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni degli articoli 4, 17, 19 e 25 non si applicano alle società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.
8. Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato adottato il decreto previsto dall'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il decreto di cui all'articolo 11, comma 6 è adottato entro trenta giorni dalla suddetta data.
9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: «*Si definisce*» sono sostituite dalle seguenti: «*Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce*»;
- b) all'articolo 11-quinquies, comma 1, le parole: «*Per società partecipata*» sono sostituite dalle seguenti: «*Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata*».
10. Le società a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell'articolo 11, comma 8, entro il 31 luglio 2017.
11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.
12. Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali è trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
- 12-bis. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché la società di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.
- 12-ter. Per le società di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione.
- 12-quater. Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.
- 12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.

12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.

Art. 27. Coordinamento con la legislazione vigente

1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica, le parole: «*delle società*» sono sostituite dalle seguenti: «*delle aziende e istituzioni*»;
- b) al comma 2-bis, le parole: «*Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo*», ovunque occorrono, sono sostituite dalle seguenti: «*Le aziende speciali e le istituzioni*».

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 550, le parole: «*alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società*» sono sostituite dalle seguenti: «*alle aziende speciali e alle istituzioni*»;
- b) al comma 554, le parole: «*le aziende speciali, le istituzioni e le società*» sono sostituite dalle seguenti: «*le aziende speciali e le istituzioni*»;
- c) al comma 555, le parole: «*diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali*» sono soppresse.

2-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

2-ter. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «*b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.*»

2. Le partecipazioni societarie

Nessun mutamento hanno subito le partecipazioni societarie del Comune di Tribiano si riportano i dati aggiornati.

Alla data del 31.12.2016 la situazione delle partecipazioni societarie è la seguente:

1. Cap Holding spa con una quota del 0,4720%;

1. Società CAP HOLDING SPA

La società Cap Holding spa è di proprietà del comune di Tribiano per una quota pari allo 0,4720%.

La società ha finalità di pubblico interesse, avendo per oggetto l'assunzione e la gestione di partecipazione in altre società ed enti che hanno per oggetto la gestione e l'erogazione di servizi pubblici locali - in primo luogo i servizi afferenti il ciclo integrato delle acque.

L'operatività della società e la conseguente partecipazione del Comune di Tribiano rispondono a disposizioni regionali ed a scelte assunte in accordo con gli altri comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale di competenza.

Per tali motivazioni, la partecipazione assume un ruolo strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

Il 25 luglio 2013 il Consiglio Provinciale di Milano ha approvato la "Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano e Gestore" che affida al Gruppo CAP per 20 anni, fino al 2033, la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Provincia di Milano secondo il modello in house providing.

La nuova azienda pubblica, voluta dagli Enti Locali e avente Cap Holding spa come capogruppo e Amiacque srl come società operativa, si configura come uno dei principali soggetti industriali nel settore idrico.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

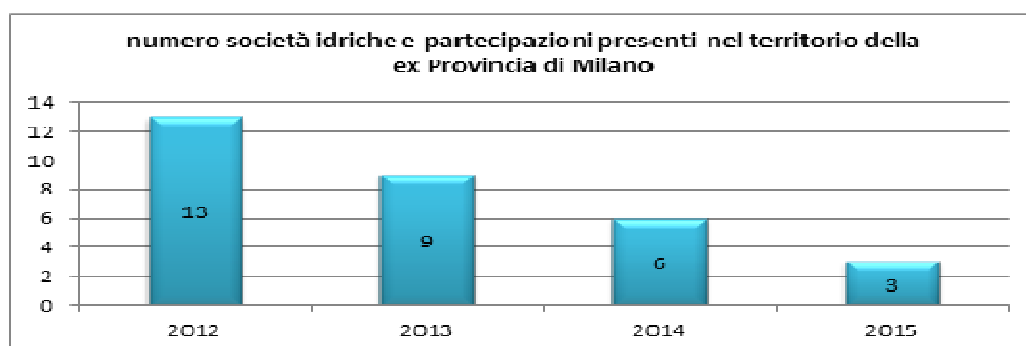
La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

Inoltre il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare *“un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*.

Nel comitato di indirizzo strategico tenuto in data 10.2.2015 la società Cap Holding ha presentato il suo piano di razionalizzazione delle partecipazioni.

La Società sta proseguendo nel percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, molte delle quali ricevute per effetto della fusione delle altre società di gestione del servizio idrico integrato, avvenuta nel giugno 2013.

Il processo di razionalizzazione delle partecipazioni in generale compiuto da tutte le società operanti nel solo servizio idrico integrato nel territorio della Città Metropolitana di Milano (ex Provincia) è evidenziato nel sottostante grafico:



In attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Soci del 17/12/2013 e del 26/06/2015, e della deliberazione del Comitato di Indirizzo Strategico del 10/02/2015, il Gruppo CAP ha dato corso alle azioni di razionalizzazione delle partecipazioni, aventi come obiettivo la riduzione delle società partecipate indirettamente dagli Enti Soci, ai sensi dell'art. 1, c. 611 e ss., della Legge n. 190/2014 – Legge di stabilità 2015, secondo i criteri parimenti enunciati.

Al riguardo, si richiama la nota prot. n. 2833 del 03/03/2015, con la quale la scrivente Società ha trasmesso agli Enti Soci l'estratto del verbale di riunione del Comitato di Indirizzo Strategico del 10/02/2015, in cui sono stati indicati i dati e le informazioni utili per la predisposizione, da parte degli Enti stessi, del Piano Operativo di Razionalizzazione (POR).

Di seguito si rappresenta lo stato di avanzamento alla data odierna del suddetto percorso di razionalizzazione delle partecipazioni del Gruppo CAP, facendo presente che la cessazione della partecipazione nelle società “in liquidazione” è legata alle procedure ed alle relative fasi previste dalla legge:

- **Rocca Brivio Sforza S.r.l. (in liquidazione):** in corso la procedura di liquidazione. La chiusura della liquidazione è prevista entro il 2016;
- **TASM Romania S.r.l. (in fallimento):** in corso la procedura di liquidazione da parte del Liquidatore giudiziale, nominato dal Tribunale di Bucarest. La prossima udienza è fissata per il 22/04/2016. Nell'ambito della suddetta procedura CAP Holding S.p.A. è creditore sociale, in quanto il proprio credito nei confronti della sopra citata società è stato ammesso interamente al passivo;
- **Fondazione LIDA:** in corso il completamento dell'oggetto sociale attraverso attività coerenti con le finalità proprie. È stato nominato un amministratore unico provvisorio senza alcun riconoscimento economico.

La partecipazione del Gruppo CAP nella Società Intercomunale Brianza S.p.A. - SIB S.p.A. (in liquidazione) è cessata al momento della cancellazione della società dal registro imprese (novembre 2014). A seguito degli ultimi adempimenti a cura del liquidatore, la società si è definitivamente estinta.

La società Idra Milano S.r.l. è stata incorporata in CAP Holding dal 01/05/2015 (la società è stata cancellata dal Registro Imprese il 30/04/2015).

In particolare, si pone in evidenza che, a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione di Idra Milano S.r.l., CAP Holding S.p.A. è entrata in possesso delle dotazioni patrimoniali a servizio del territorio in precedenza detenute dall'incorporata, in attuazione delle decisioni assunte dalle Autorità d'Ambito competenti e dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO e, quindi, in conformità al ruolo attribuito a CAP Holding di unico soggetto gestore del servizio idrico integrato per la Città Metropolitana di Milano, nonché di soggetto gestore delle aree di interambito naturali insistenti tra la predetta area metropolitana e la Provincia di Monza e Brianza.

Per quanto concerne il contenimento e la razionalizzazione dei costi di funzionamento, si fa presente che l'andamento degli stessi è costantemente monitorato e sarà consuntivato alla fine del periodo di riferimento (31/12/2017) con l'approvazione del bilancio d'esercizio e consolidato nelle tempistiche imposte dalla legge.

Concludiamo l'analisi con i seguenti dati:

Risultato d'esercizio				
2012	2013	2014	2015	2016
8.309.975,00	3.779.384,00	4.611.475 ,00	20.401.462,00	29.482.689

Stato Patrimoniale					
Attivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-	-	-
B) Immobilizzazioni	402.256.890,00	701.078.318,00	679.435.010,00	828.240.613	826.101.252
C) Attivo circolante	100.352.186,00	274.898.455,00	336.245.739,00	412.880.228	466.486.772
D) Ratei e risconti	4.067.216,00	4.244.612,00	4.197.111,00	2.031.964	9.038.865
Totale Attivo	506.676.292,00	980.221.385,00	1.019.877.860,00	1.243.152.805,00	1.301.626.889,00

Passivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
A) Patrimonio netto	295.891.748,00	649.306.666,00	637.624.855,00	723.797.352,00	749.347.552,00
B) Fondi per rischi ed oneri	27.928.694,00	12.346.607,00	18.492.021,00	33.875.749,00	49.771.811,00
C) Trattamento di fine rapporto	768.902,00	1.593.868,00	1.385.280,00	6.768.529,00	6.095.397,00

D) Debiti	129.566.926,00	211.312.712,00	249.226.972,00	324.829.698,00	345.818.143,00
E) Ratei e Risconti	52.520.022,00	105.661.532,00	113.148.732,00	153.881.477,00	150.593.986,00
Totale passivo	506.676.292,00	980.221.385,00	1.019.877.860,00	1.243.152.805,00	1.301.626.889,00

Conto Economico					
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
A) Valore della produzione	68.026.080,00	128.306.026,00	245.156.821,00	268.844.179,00	304.109.386,00
B) Costi di produzione	51.337.642,00	95.432.743,00	204.509.510,00	226.669.529,00	252.666.349,00
Differenza	16.688.438,00	32.873.283,00	40.647.311,00	42.174.650,00	51.443.037,00
C) Proventi e oneri finanziari	- 4.077.631,00	- 5.045.951,00	- 5.476.725,00	-4.006.506,00	-4.815.396,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-	- 146.371,00	- 1.494.103,00	-1.122.841,00	-529.901,00
E) Proventi ed oneri straordinari	352.528,00	- 18.735.115,00	- 16.409.656,00		
Risultato prima della imposte	12.963.335,00	8.945.846,00	17.266.827,00	37.045.303,00	46.097.740,00
Imposte	4.653.360,00	5.166.462,00	12.655.352,00	16.643.841,00	16.615.051,00
Risultato d'esercizio	8.309.975,00	3.779.384,00	4.611.475,00	20.401.462,00	29.482.689,00

POPOLAZIONE

COMUNE DI TRIBIANO PROVINCIA DI MILANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	2011	n°	3312
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2015) (art. 110 D.L.vo 77/95)		n.	3.515
di cui:			
maschi		n°	1804
femmine		n°	1729
nuclei familiari		n°	1519
comunità/convivenze			
1.1.3 - Popolazione al 1.1. (penultimo anno precedente)	2015	n.	3.553
1.1.4 - Nati nell'anno		n°	48
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n°	26
	saldo naturale	n°	22
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n°	124
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n°	184
	saldo migratorio	n°	-60
1.1.8 - Popolazione al 31.12 (penultimo anno precedente)	2015	n°	3515
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	283
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	481
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		n°	859
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	1471
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	421
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:			
	2015	0,9	
	2014	0,93	
	2013	1,37	
	2012	1,28	
	2011	1,51	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			
	2015	0,5	
	2014	0,73	
	2013	0,36	
	2012	0,48	
	2011	0,35	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti		4500

TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ^q .	70		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi	n°	* Fiumi e Torrenti	n°
1.2.3 - STRADE			
* Statali Km		* Provinciali Km	6
		* Comunali Km	15
* Vicinali Km	1	* Autostrade Km	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione			
Piano di Governo del Territorio			
Piani attuativi:			

ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2017	2018	2019	2020
Relazione all'aggiornamento del processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015 (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)				
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	n°	n°	n°
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1

Soc. Capitali CAP HOLDING
Concessione LUX VOTIVA

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1.3.2.1 - Asili nido n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°	
1.3.2.2 - Scuole materne n°	posti n° 140	posti n° 145	posti n° 150	posti n° 150	
1.3.2.3 - Scuole elementari n°	posti n° 250	posti n° 250	posti n° 250	posti n° 250	
1.3.2.4 - Scuole medie n°	posti n° 65	posti n° 110	posti n° 115	posti n° 115	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°	
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n°	n°	n°	n°	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.	32,617				
- bianca					
- nera					
- mista					
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	no	no	no	no	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM.					
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	No	No	No	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° 4	n. 4	n.4	n.4	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione	n° 568	n° 568	n° 568	n° 568	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.					
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:	15.500	15.500	15.500	15.500	
- civile					
- industriale					
- racc, diff.ta	SI	SI	SI	SI	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	SI	SI	SI	SI	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n° 2	n° 2	n° 2	n° 2	
1.3.2.17 - Veicoli	n° 6	n° 6	n° 6	n° 6	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	SI	SI	SI	SI	
1.3.2.19 - Personal computer	n° 23	n° 23	n° 23	n° 23	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)					

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in economia, anche tramite appalto

Servizio	Modalità di	Appaltatore
Biblioteca	Appalto	Cooperativa Alboran
Refezione scolastica	Appalto	CIR Food
Trasporto Scolastico	Diretta	=====
Manutenzione immobili e strade	Diretta	=====
Recupero evasione tributaria ICI e TARSU	Diretta	=====
Spazzamento strade	Appalto	Pizzamiglio Andrea srl
Accertamento e riscossione imposta comunale sulla	Diretta	=====
Lotta antiparassitaria	Appalto	C.I.A. SRL
Manutenzione verde	Appalto	Colombo Giardini
Pulizie stabili	Appalto	B.C.D.S. srl
Gestione e prevenzione delle patologie del rapporto di lavoro	Appalto	Sissi srl

Servizi gestiti in concessione a privati

Servizio	Affidatario	Scadenza
Riscossione coattiva	Agenzia entrate e riscossione	
Campo sportivo	USD Tribiano	30/09/2020
Palestra	GSO San Vito Tribiano	09/09/2017
Servizi di distribuzione del gas naturale	SOENERGY SRL GRUPPO SOELIA	=====
Servizi cimiteriali, illuminazione votiva	===	===
Altri	=====	=====
Altri	=====	=====
Altri	=====	=====

Servizi gestiti tramite enti o società partecipate

Servizio	Modalità di	Soggetto gestore
Produzione acqua potabile all'ingrosso	Concessione	CAP HOLDING
servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e servizi di igiene ambientale, raccolta (ordinaria e differenziata) e smaltimento rifiuti (escluso lo spazzamento strade)	Concessione Appalto	CAP HOLDING Bellisolina – indifferenziato Eal Compst – umido e verde Pizzamiglio - ordinaria

Servizi gestiti tramite delega di funzioni o gestioni associate

Servizio	Modalità di svolgimento	Soggetto gestore/Comun e capofila	Scadenza affidamento
Servizi sociali ricadenti nelle seguenti aree di intervento: famiglia e minori – compresa funzione	Diretta / gest. associata	Distretto sociale Paullese	====
Servizio di polizia municipale Servizio tecnico	Convenzione ex art.30 del TUEL	Comune di Comazzo	====

Elenco partecipazioni in società di capitale (in ordine alfabetico)

Denominazione Cod.	Attività Svolta/Funzioni attribuite	Quota in % del patrimonio detenuta dal Comune di TRIBIANO	Indirizzo internet
CAP HOLDING S.P.A. C.F. 13187590156 P.I. 13187590156	GESTIONE RETI FOGNARIE E RACCOLTA ,TRATTAMENTO E FORNITURA ACQUA	0,472%	www.gruppocap.it

DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI TRIBIANO

SETTORE AFFARI GENERALI		
Istruttore direttivo	D1	vacante
SERVIZIO 1° AFFARI GENERALI		
categoria	C1	coperto
Profilo professionale	Istruttore amministrativo	
categoria	B1	coperto
Profilo professionale	Esecutore amministrativo	
categoria	B3	coperto
Profilo professionale	Collaboratore amministrativo	
categoria	B3	coperto
Profilo professionale	Collaboratore amministrativo	
SERVIZIO 2° SERVIZI DEMOGRAFICI		
categoria	C1	coperto
Profilo professionale	Istruttore amministrativo	
categoria	C1	vacante
Profilo professionale	Istruttore amministrativo	
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA		
categoria	D1	coperto
Profilo professionale	Istruttore direttivo	
categoria	D1	vacante
Profilo professionale	Assistente sociale part-time	
categoria	C1	vacante
Profilo professionale	Istruttore amministrativo	
categoria	B3	vacante
Profilo professionale	Esecutore amministrativo	
categoria	B1	vacante
Profilo professionale	Esecutore amministrativo	
SETTORE POLIZIA LOCALE	Dipendenza funzionale dal Sindaco quale Autorità Locale	
categoria	D1	vacante
Profilo professionale	Istruttore direttivo	

categoria	D1	vacante
Profilo professionale	Specialista di vigilanza	
categoria	C1	coperto
Profilo professionale	Agente di polizia locale	
categoria	C1	coperto
Profilo professionale	Agente di polizia locale	
categoria	B3	coperto
Profilo professionale	Collaboratore amministrativo	
SETTORE TECNICO TERRITORIALE	Gestione del territorio, del patrimonio, area urbanistica ed area manutentiva, gestione servizi del settore	
categoria	D1	vacante
Profilo professionale	Istruttore Direttivo	
categoria	C1	coperto
Profilo professionale	Istruttore tecnico	
categoria	B1	coperto
Profilo professionale	Collaboratore - manutentore	
categoria	B1	coperto
Profilo professionale	Collaboratore amministrativo	
SETTORE FINANZIARIO		
categoria	D3	vacante
Profilo professionale	funzionario	
categoria	D1	coperto
Profilo professionale	Istruttore direttivo	
categoria	C1	coperto
Profilo professionale	Istruttore contabile	
categoria	B3	vacante
Profilo professionale	Collaboratore contabile	
SETTORE TRIBUTI		
categoria	D1	coperto
Profilo professionale	Istruttore direttivo	
categoria	C1	vacante
Profilo professionale	Istruttore amministrativo	

Andamento occupazionale

Si propone nella tabella seguente l'andamento occupazionale del personale in servizio, calcolato considerando i probabili pensionamenti in base alla normativa vigente e senza le nuove assunzioni previste nel piano occupazionale indicato nella sezione strategica:

	OCCUPATI QUADRIENNIO PRECEDENTE				OCCUPAZIONE TENDENZIALE		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DIPENDENTI	16	16	15	15	15	15	15

* Escluso il segretario comunale e il personale in convenzione/TD

Andamento spesa di personale ex art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006

Di seguito invece si riporta l'andamento della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 calcolata in base all'andamento occupazionale evidenziato poco sopra. Tale spesa non considera gli effetti derivanti dall'approvazione del nuovo piano occupazionale e degli eventuali processi di esternalizzazione.

VOCI A SOMMARE		ANDAMENTO QUADRIENNIO PRECEDENTE				Giugno 2017
		2011	2012	2013	2016	
	Retribuzioni lorde a tempo indeterminato, a tempo determinato, assegno al nucleo familiare, segretario comunale	572857	557389	615682		221.024
	Oneri contributivi a carico ente	150300	155806	163907	142213	79.435
	Irap	48250	53089	51980	46357	18.282
	Buoni pasto					
	Personale in convenzione				30136	
	Progetto miglioramento servizi (art.15, c.5 ccnl 01/04/1999)					
	Fondo per lavoro straordinario e/o elettorale					
	Oneri personale in quiescenza					
	Compensi incentivo progettazione			3110		
	Compensi incentivo ICI			14949	11110	
	Compenso condono edilizio					
	Diritti di segreteria					
	Progetto potenziamento sicurezza					
	Rimborso spese viaggio/trasferte					
	Formazione		614	18059	550	1.803
	Previdenza complementare					
	TOTALE SPESE DI PERSONALE	771407	766898	867687	736355	
VOCI A DETRARRE		2011	2012	2013	2016	2017
	Spese per straordinario elettorale a carico di altre Amministrazioni	17000				1.756,76

	Spese per categorie protette - quota d'obbligo n.2 dipendenti					
	Oneri per rinnovi contrattuali	83201				
	Diritti di rogito, ICI, Progettazione, Condomo Edilizio	13243		28859	11110	
	Formazione		614	18059	550	
	Spese per trasferte/missioni					
	Spese per personale comandato/in convenzione per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore		21055	85000	24000	
	TOTALE SPESE ESCLUSE	113444	21670	131918	35660	
	TOTALE SPESA DI PERSONALE	657963	745228	735769		

Con una media per il triennio 2011-2013 pari ad €. 712.986,59

COERENZA DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Allegato n.3 - Prospetto allegato bilancio di previsione

COMUNE DI TRIBIANO PROVINCIA DI MILANO

BILANCIO DI PREVISIONE	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	143.166,80		
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	1.073.806,34		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2.437.954,00	2.429.855,00	2.429.854,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	59.000,00	59.000,00	59.000,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	0,00		
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	0,00		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	59.000,00	59.000,00	59.000,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	262.700,00	240.500,00	240.500,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	209.000,00	55.000,00	55.000,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	2.968.654,00	2.784.355,00	2.784.354,00
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.870.109,80	2.694.744,00	2.692.733,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	0,00		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	130.000,00	130.000,00	130.000,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	2.738.109,80	2.562.744,00	2.560.733,00
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.282.806,34	55.000,00	55.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	0,00		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	0,00		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	1.282.806,34	55.000,00	55.000,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		4.020.916,14	2.617.744,00	2.615.733,00
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		164.711,00	166.611,00	168.621,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) ⁽⁶⁾		0,00	0,00	0,00

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziare da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

5) Gli effetti positivi e negativi dei patto regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/> - Sezione

La ricerca è stata finanziata dal Ministero della Sanità e dal Ministero della Salute. I dati sono disponibili sul sito <http://www.iss.it>. Per informazioni, contattare il Servizio Epidemiologico Nazionale per le Malattie Infettive (SENI) al numero verde 800 011 000 o al numero 06 4990 1511. Per informazioni, contattare il Servizio Epidemiologico Nazionale per le Malattie Infettive (SENI) al numero verde 800 011 000 o al numero 06 4990 1511.

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.



COMUNE DI TRIBIANO

PROVINCIA DI MILANO

Documento Unico di Programmazione

Sezione Operativa

Parte Prima

2018 - 2020

Introduzione alla Sezione Operativa (Seo)

La Seo ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la Seo contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Seo, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Seo è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Seo supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Seo individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La Seo ha i seguenti scopi:

definire, con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;

orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;
- dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
- dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
- dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Sezione Operativa – Parte I

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle condizioni operative esistenti e prospettiche dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.

In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell'ente.

Il contenuto del programma è l'elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell'ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell'amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l'approvazione del PEG, all'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione dell'autonomia impositiva e finanziaria dell'ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio.

I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all'interno delle missioni devono essere "valutati", e cioè:

- a) individuati quanto a tipologia;
- b) quantificati in relazione al singolo cespite;
- c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;
- d) misurati in termini di gettito finanziario.

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari.

Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilità con i vincoli del patto di stabilità interno, anche in termini di flussi di cassa.

Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso ed in quelle degli anni successivi.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti aspetti:

- le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;
- i bisogni per ciascun programma all'interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi fondamentali;
- gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno da perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e partecipate;
- per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione delle risorse finanziarie deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che evidenzii gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto dell'effettivo andamento degli esercizi precedenti;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica;
- per la parte spesa, l'analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- la descrizione e l'analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

E' prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e strutturali, al mantenimento del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari.

La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse aggiuntive che si intende destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attività, o alla creazione di un nuovo servizio.

Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative fonti di finanziamento, occorre valutare la sostenibilità negli esercizi futuri in termini di spese indotte.

Per ogni programma deve essere effettuata l'analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti a valere sugli anni finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste e derivanti dai progetti già approvati per interventi di investimento.

Una particolare analisi dovrà essere dedicata al "Fondo pluriennale vincolato" sia di parte corrente, sia relativo agli interventi in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e modalità della realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'amministrazione.

Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.578.360,53	2.679.279,74	2.520.100,00	2.421.554,00	2.408.554,00	2.408.554,00	-3,91
Trasferimenti correnti	27.026,96	88.509,47	118.638,16	104.500,00	104.500,00	104.500,00	-11,92
Extratributarie	190.955,42	241.327,90	226.500,00	226.500,00	237.500,00	237.500,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.796.342,91	3.009.117,11	2.865.238,16	2.752.554,00	2.750.554,00	2.750.554,00	-3,93
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	225.253,75	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.796.342,91	3.009.117,11	3.090.491,91	2.752.554,00	2.750.554,00	2.750.554,00	-10,93

Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	26.093,85	125.538,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	279.373,93	134.504,23	372.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	-86,17
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	1.158.823,60	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	305.467,78	260.042,23	1.551.323,60	71.500,00	71.500,00	71.500,00	-95,39
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.101.810,69	3.269.159,34	4.641.815,51	2.824.054,00	2.822.054,00	2.822.054,00	-39,16

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte tasse e proventi assimilati	2.053.730,38	2.030.257,17	1.943.100,00	1.844.554,00	1.831.554,00	1.831.554,00	-5,07
Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	524.630,15	649.022,57	577.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.578.360,53	2.679.279,74	2.520.100,00	2.421.554,00	2.408.554,00	2.408.554,00	-3,91

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	
IMU I^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			
IMU II^ Casa	9,5	9,5	0,00	0,00			
Fabbricati produttivi	9,5	9,5			0,00	0,00	
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	
TOTALE			0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00

Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	27.026,96	88.509,47	118.638,16	104.500,00	104.500,00	104.500,00	-11,92
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	27.026,96	88.509,47	118.638,16	104.500,00	104.500,00	104.500,00	-11,92

Entrate extratributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	159.738,35	192.656,16	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi	212,92	332,83	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	31.004,15	48.338,91	40.000,00	40.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
TOTALE	190.955,42	241.327,90	226.500,00	226.500,00	237.500,00	237.500,00	0,00

Entrate in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	26.093,85	125.538,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	279.373,93	134.504,23	372.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	-86,17
TOTALE	305.467,78	260.042,23	392.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	-81,78

Proventi ed oneri di urbanizzazione

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	279.373,93	134.504,23	372.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	-86,17
TOTALE	279.373,93	134.504,23	372.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	-86,17

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Servizi istituzionali e generali e di gestione			
<i>Servizi istituzionali e generali e di gestione</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	613.000,00	613.000,00	613.000,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	48.950,00	48.950,00	48.950,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	301.700,00	301.700,00	301.700,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00
<i>Interessi passivi</i>	10.683,00	8.556,00	8.556,00
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	81.500,00	93.500,00	93.500,00
<i>Spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione	1.106.833,00	1.116.706,00	1.116.706,00

Ordine pubblico e sicurezza			
<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	112.000,00	112.000,00	112.000,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	14.700,00	14.700,00	14.700,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	8.600,00	8.600,00	8.600,00
<i>Altre spese correnti</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Ordine pubblico e sicurezza	145.800,00	145.800,00	145.800,00

Istruzione e diritto allo studio			
<i>Istruzione e diritto allo studio</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	265.500,00	255.500,00	255.500,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	31.500,00	27.500,00	27.500,00
<i>Altre spese correnti</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Istruzione e diritto allo studio	350.500,00	336.500,00	336.500,00

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	500,00	500,00	500,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	38.500,00	38.500,00	38.500,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	39.000,00	39.000,00	39.000,00

Politiche giovanili, sport e tempo libero			
<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	64.000,00	64.000,00	64.000,00

<i>Trasferimenti correnti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Altre spese correnti</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
<i>Spese in conto capitale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	64.200,00	64.200,00	64.200,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	500,00	500,00	500,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<i>Spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	27.500,00	27.500,00	27.500,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	509.500,00	509.500,00	509.500,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	543.500,00	543.500,00	543.500,00

Trasporti e diritto alla mobilità			
<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	100,00	100,00	100,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	159.500,00	159.500,00	159.500,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<i>Spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Trasporti e diritto alla mobilità	161.300,00	161.300,00	161.300,00

Soccorso civile			
<i>Soccorso civile</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	500,00	500,00	500,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Altre spese correnti</i>	800,00	800,00	800,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Soccorso civile	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	300,00	300,00	300,00
Acquisto di beni e servizi	194.700,00	194.700,00	194.700,00
Trasferimenti correnti	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Altre spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	281.000,00	281.000,00	281.000,00

Fondi e accantonamenti			
Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altre spese correnti	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Fondi e accantonamenti	77.000,00	77.000,00	77.000,00

Debito pubblico			
Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	36.621,00	38.748,00	38.748,00
Totale Debito pubblico	36.621,00	38.748,00	38.748,00

TOTALE GENERALE	2.824.054,00	2.822.054,00	2.822.054,00
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Missione M001

Servizi istituzionali e generali e di gestione

Responsabile :

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Missione 01 – Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo

Programma 01: Organi istituzionali

Programma 02: Segreteria generale e organizzazione

Programma 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Programma 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Programma 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Programma 06: Ufficio tecnico

Programma 07: Elezioni e consultazioni elettorali – Anagrafe e stato civile

Programma 11: Altri servizi generali

La missione prima viene così definita Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo

Comprende le spese di carattere generale destinate al funzionamento complessivo dell'ente, indivisibili in relazione a specifiche finalità di spesa e quindi non riconducibili a singoli programmi.

In particolare sono ricomprese le spese per:

- 1) Amministrazione, funzionamento degli organi istituzionali e supporto agli organi esecutivi e legislativi;
- 2) Amministrazione e funzionamento dei servizi di programmazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali, per la gestione dei beni demaniali e del patrimonio. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie non attribuibili in specifiche missioni;

3) Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, dei servizi connessi alla gestione delle elezioni, delle attività per lo sviluppo dell'ente e per la comunicazione istituzionale;

4) Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	613.000,00	55.38%	613.000,00	54.89%	613.000,00	54.89%
Imposte e tasse a carico dell'ente	48.950,00	4.42%	48.950,00	4.38%	48.950,00	4.38%
Acquisto di beni e servizi	301.700,00	27.26%	301.700,00	27.02%	301.700,00	27.02%
Trasferimenti correnti	24.000,00	2.17%	24.000,00	2.15%	24.000,00	2.15%
Interessi passivi	10.683,00	0.97%	8.556,00	0.77%	8.556,00	0.77%
Rimborsi e poste correttive delle entrate		0%		0%		0%
Altre spese correnti	81.500,00	7.36%	93.500,00	8.37%	93.500,00	8.37%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.000,00	2.44%	27.000,00	2.42%	27.000,00	2.42%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.106.833,00		1.116.706,00		1.116.706,00	

Missione M003

Ordine pubblico e sicurezza

Responsabile :

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Missione 03 – ordine e sicurezza pubblica

Programma 01: Polizia Locale ed Amministrativa

La missione terza viene così definita “Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza”.

L’intendimento è di garantire pattugliamenti serali, specialmente nel periodo estivo, in collaborazione con la polizia locale del Comune di Mediglia con il quale è stata avviata già da tempo la gestione associata del servizio di polizia locale.

Si intende inoltre razionalizzare il sistema di videosorveglianza attraverso un sistema wi-fi che consenta di diminuire l’utilizzo di linee ADSL, con conseguente risparmio in termini di costi fissi..

Tale sistema consentirà il controllo delle zone strategiche del comune, quali gli accessi, la piazza, la piazzola ecologica e gli edifici pubblici.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	112.000,00	76.82%	112.000,00	76.82%	112.000,00	76.82%
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.500,00	5.83%	8.500,00	5.83%	8.500,00	5.83%
Acquisto di beni e servizi	14.700,00	10.08%	14.700,00	10.08%	14.700,00	10.08%
Trasferimenti correnti	8.600,00	5.9%	8.600,00	5.9%	8.600,00	5.9%
Altre spese correnti	2.000,00	1.37%	2.000,00	1.37%	2.000,00	1.37%

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	145.800,00		145.800,00		145.800,00	

Missione M004

Istruzione e diritto allo studio

Responsabile :

Date previste : dal 01/01/2017 al 31/12/2020

Missione 04-Istruzione diritto allo studio

La missione quarta viene così definita “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

Programma 01: Istruzione prescolastica

Programma 02: altri ordini di istruzione non universitaria (primaria e secondaria)

Programma 06: servizi ausiliari all'istruzione

Il settore Istruzione e Formazione è ritenuto di fondamentale importanza dall'Amministrazione Comunale, come dimostrato dall'attenzione posta nei servizi che ad esso sono correlati ed in linea con le richieste pervenute all'Amministrazione a diversi livelli (Direzione Didattica, Insegnanti, Famiglie).

Per quanto riguarda i servizi all'infanzia l'Amministrazione comunale si impegna a mantenere il sostegno economico alle famiglie per la frequenza presso gli asili nido, apportando, nel contempo, nuove misure e criteri di funzionamento che tengano conto anche delle misure INPS. In particolare rettificare le tariffe di rimborso retta asilo nido “Buono Asilo” come segue:

- €. 252,00 per fasce Isee fino a € 8.000,00
- €. 172,00 per fasce Isee da €. 8000,01 a €. 17.000,00

Vengono mantenuti i servizi di pre e post scuola nonché il servizio di accompagnamento scuolabus per le scuole materne ed elementare.

È volontà dell'Amministrazione Comunale continuare a garantire un servizio mensa di buona qualità e continuare ad organizzare il Centro Estivo Comunale.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	28.000,00	7.99%	28.000,00	8.32%	28.000,00	8.32%
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.500,00	0.71%	2.500,00	0.74%	2.500,00	0.74%
Acquisto di beni e servizi	265.500,00	75.75%	255.500,00	75.93%	255.500,00	75.93%
Trasferimenti correnti	31.500,00	8.99%	27.500,00	8.17%	27.500,00	8.17%
Altre spese correnti	5.000,00	1.43%	5.000,00	1.49%	5.000,00	1.49%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.000,00	5.14%	18.000,00	5.35%	18.000,00	5.35%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	350.500,00		336.500,00		336.500,00	

Missione M005

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Responsabile :

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Missione 05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 01: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

E' intenzione dell'Amministrazione di ampliare il coinvolgimento della popolazione nelle attività della biblioteca intesa come luogo di esperienze e relazioni significative, attraverso varie attività da coordinarsi con il Sistema bibliotecario, come incontri pubblici di lettura, miglioramento della qualità dei servizi di tipo tecnologico e comunicativo.

E' in previsione lo spostamento dell'attuale sede della biblioteca presso la struttura denominata "Parco Freud". Ciò consentirà una maggior fruibilità dei servizi offerti da una struttura catalizzatrice di eventi di rilevanza culturale.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005

	IMPIEGHI					
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	500,00	1.28%	500,00	1.28%	500,00	1.28%
Acquisto di beni e servizi	38.500,00	98.72%	38.500,00	98.72%	38.500,00	98.72%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	39.000,00		39.000,00		39.000,00	

Missione M006

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Responsabile :

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Missione 06 – Politiche giovanili sport e tempo libero

Programma 01: Sport e tempo libero

L'Amministrazione è convinta che nei giovani risieda una potenziale risorsa: gli adulti hanno il dovere di favorire le condizioni perché i ragazzi possano sperimentarsi e diventare protagonisti autonomi; investire sui giovani costituisce inoltre la più concreta forma di prevenzione al disagio sociale.

Il campo sportivo e la palestra sono un valido aiuto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. A tal fine sono previste opere finalizzate al miglioramento della fruibilità delle strutture presenti (ampliamento spogliatoi campo sportivo) e alla realizzazione di un campo da calcetto a 5.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	64.000,00	99.69%	64.000,00	99.69%	64.000,00	99.69%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Altre spese correnti	200,00	0.31%	200,00	0.31%	200,00	0.31%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	64.200,00		64.200,00		64.200,00	

Missione M008
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Responsabile :

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01- urbanistica e assetto del territorio

Programma 02- edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare

La missione ottava viene così definita “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

Il Comune di Tribiano attraverso il PGT ha potuto evidenziare le condizioni di manutenzione e le necessità di adeguamento di tutte le strutture pubbliche, dalle vie alle Piazze, dai Parchi ai marciapiedi; questo consentirà di programmare gli interventi necessari per la relativa manutenzione.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	500,00	3.7%	500,00	3.7%	500,00	3.7%
Acquisto di beni e servizi	11.000,00	81.48%	11.000,00	81.48%	11.000,00	81.48%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti	2.000,00	14.81%	2.000,00	14.81%	2.000,00	14.81%

Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	13.500,00		13.500,00		13.500,00	

Missione M009

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Responsabile :

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione nona viene così definita “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria”.

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

Il programma comprende la vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

L'Amministrazione si propone i seguenti interventi:

- controllo sulla rete fognaria per garantire il corretto funzionamento con interventi programmati di pulizia effettuati dal CAP, che ha in gestione il controllo del territorio, sia per la parte di manutenzione ordinaria sia per gli investimenti;
- disinfestazione e derattizzazione su tutto il territorio;
- manutenzione delle aree verdi con relativa potatura di piante;

Si intende migliorare ed implementare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, oltre allo spazzamento meccanizzato delle strade, con particolare riguardo alla zona industriale, nonché

incrementare il recupero e smaltimento dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	27.500,00	5.06%	27.500,00	5.06%	27.500,00	5.06%
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.000,00	0.37%	2.000,00	0.37%	2.000,00	0.37%
Acquisto di beni e servizi	509.500,00	93.74%	509.500,00	93.74%	509.500,00	93.74%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.500,00	0.83%	4.500,00	0.83%	4.500,00	0.83%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	543.500,00		543.500,00		543.500,00	

Missione M010

Trasporti e diritto alla mobilità

Responsabile :

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Missione 10- Trasporti e diritto allo mobilità

Rientrano in questa missione tutte le attività tese a favorire la circolazione di persone e merci.

In particolare si possono annoverare tra gli interventi finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo, la manutenzione varia delle strade, l'implementazione e la sostituzione della segnaletica stradale e la rimozione della neve dall'abitato, sia manualmente che con mezzi meccanici.

Relativamente alla pubblica illuminazione, il miglioramento della stessa attraverso l'applicazione di nuove fonti luminose che consentano di abbattere i costi dell'energia.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	0.06%	100,00	0.06%	100,00	0.06%
Acquisto di beni e servizi	159.500,00	98.88%	159.500,00	98.88%	159.500,00	98.88%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	1.700,00	1.05%	1.700,00	1.05%	1.700,00	1.05%
Spese in conto capitale		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	161.300,00		161.300,00		161.300,00	

Missione M011

Soccorso civile

Responsabile :

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Missione 11 – Soccorso civile

La missione undicesima viene così definita “Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. ”

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

La normativa che disciplina e che costituisce il Servizio Nazionale della Protezione civile risale al 1992 e nell’individuazione delle varie componenti specifica che i Comuni concorrono alla gestione delle attività del settore. Il Sindaco inoltre è investito della funzione di Autorità locale di protezione civile e in questo ruolo assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Anche la Regione Lombardia, legiferando a tal proposito (Legge Regione Lombardia n. 16 del 22/05/2004) ha ribadito la funzione determinante dei Comuni (singoli o associati) ove il Sindaco al verificarsi di un’emergenza assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso, avvalendosi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Organizzazioni di volontariato operanti a livello locale.

In tema di prevenzione e nella gestione delle eventuali situazioni di emergenza importante sarà implementare la collaborazione con i volontari della protezione civile, aumentando la sicurezza e la conoscenza degli operatori con appropriati e frequenti corsi di formazione e aggiornamento, seguiti da addestramenti ed esercitazioni di verifica.

L’Amministrazione intende promuovere e sviluppare con efficacia e continuità la cultura della sicurezza nell’ambiente scolastico.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M011

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	500,00	10.42%	500,00	10.42%	500,00	10.42%
Acquisto di beni e servizi	1.500,00	31.25%	1.500,00	31.25%	1.500,00	31.25%
Trasferimenti correnti	2.000,00	41.67%	2.000,00	41.67%	2.000,00	41.67%
Altre spese correnti	800,00	16.67%	800,00	16.67%	800,00	16.67%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	4.800,00		4.800,00		4.800,00	

Missione M012

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Responsabile :

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

E' compito della collettività prendersi cura dei cittadini in difficoltà. Questa attività è in capo alla figura dell'Assistente Sociale.

La sua azione, costituisce lo strumento principale di conoscenza e programmazione degli interventi per situazioni di disagio o difficoltà e garantisce la gestione delle emergenze.

Il benessere delle persone, fragili o meno che siano, non può prescindere dal loro inserimento nella vita collettiva della Comunità: per questo il lavoro sarà svolto "in rete" con gli Enti preposti, le Associazioni, le agenzie educative del territorio.

Trovare collaborazioni e co-progettazioni per sperimentare forme innovative di risposta ai sempre maggiori crescenti bisogni costituisce anche la strategia per far fronte alla continua e importante riduzione dei trasferimenti statali, a carico di tutti i settori dell'Amministrazione, compreso quello dei Servizi Sociali.

La partecipazione alla spesa del singolo cittadino è prevista sulla base della normativa ISEE in vigore.

Tribiano, con i Comuni del Distretto Sociale Paullese, di cui fanno parte anche i comuni di Mediglia, Paullo, Pantigliate e Peschiera Borromeo in qualità di comune capofila. Il Distretto sociale Paullese è preposto all'erogazione dei servizi previsti dal Piano di Zona. Intendiamo partecipare attivamente nella fase propositiva e in quella di controllo nelle attività del Distretto sociale Paullese. L'attuale situazione economica, con sostenute riduzioni dei trasferimenti dal FSN e dal FSR, impone infatti, attraverso la "rete di Comuni", una rivisitazione sia dei Servizi offerti che delle modalità organizzative e gestionali.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	300,00	0.11%	300,00	0.11%	300,00	0.11%
Acquisto di beni e servizi	194.700,00	69.29%	194.700,00	69.29%	194.700,00	69.29%
Trasferimenti correnti	65.000,00	23.13%	65.000,00	23.13%	65.000,00	23.13%

Altre spese correnti	1.000,00	0.36%	1.000,00	0.36%	1.000,00	0.36%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	7.12%	20.000,00	7.12%	20.000,00	7.12%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	281.000,00		281.000,00		281.000,00	

Missione M020
Fondi e accantonamenti

Responsabile :

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

Nella missione 20 denominata fondi e accantonamenti è stato inserito l'importo per il fondo crediti di dubbia esigibilità riferito ai capitoli di entrata per i quali non si prevede la completa riscossione nel corso dell'esercizio; la sua costituzione è prevista dal D.Lgs. 118/2011.

E' stato inserito altresì il fondo di riserva.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	2.000,00	2.6%	2.000,00	2.6%	2.000,00	2.6%
Altre spese correnti	75.000,00	97.4%	75.000,00	97.4%	75.000,00	97.4%
TOTALE MISSIONE	77.000,00		77.000,00		77.000,00	

Missione M050

Debito pubblico

Responsabile :

Date previste : dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Missione: 50 Debito pubblico

Al 31/12/2015 sono stati estinti per termine ammortamento tutti i mutui aperti con la Cassa Depositi e Prestiti.

Rimangono in essere solo due mutui accesi con l'Istituto Banca IntesaSanPaolo

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Rimborso Prestiti		0%		0%		0%
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	36.621,00	100%	38.748,00	100%	41.000,00	100%
TOTALE MISSIONE	36.621,00		38.748,00		41.000,00	

RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)												
Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)												
Previsione pluriennale di spesa			TOTALE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								TOTALE
Anno di compet.	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate	
M00100000000 Servizi istituzionali e generali e di gestione												
1.106.833,00	1.116.706,00	1.116.706,00	3.340.245,00	3.087.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.000,00	4.759.000,00
M00300000000 Ordine pubblico e sicurezza												
145.800,00	145.800,00	145.800,00	437.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M00400000000 Istruzione e diritto allo studio												
350.500,00	336.500,00	336.500,00	1.023.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
M00500000000 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
39.000,00	39.000,00	39.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M00600000000 Politiche giovanili, sport e tempo libero												
64.200,00	64.200,00	64.200,00	192.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M00800000000 Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
13.500,00	13.500,00	13.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M00900000000 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
543.500,00	543.500,00	543.500,00	1.630.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.662,00	92.662,00
M01000000000 Trasporti e diritto alla mobilità												

RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)												
Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)												
Previsione pluriennale di spesa			TOTALE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								TOTALE
Anno di compet.	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate	
161.300,00	161.300,00	161.300,00	483.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M01100000000 Soccorso civile												
4.800,00	4.800,00	4.800,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M01200000000 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
281.000,00	281.000,00	281.000,00	843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M02000000000 Fondi e accantonamenti												
77.000,00	77.000,00	77.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M05000000000 Debito pubblico												
36.621,00	38.748,00	38.748,00	114.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE												
2.824.054,00	2.822.054,00	2.822.054,00	8.468.162,00	3.087.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.662,00	4.896.662,00



COMUNE DI TRIBIANO

PROVINCIA DI MILANO

Documento Unico di Programmazione

Sezione Operativa

Parte Seconda

2018 - 2020

Sezione Operativa – Parte II

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- o le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- o la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- o La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

Investimenti programmati

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n.65 del 01/08/2016 di adozione del DUP 2017-2019

-La deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 18/10/2016 di presa d'atto del DUP;

Di seguito si recepisce il programma delle opere pubbliche del triennio 2018-2020 adottato ai sensi dell'art.21 del D.Lgs n.50/2016 dalla Giunta Comunale con deliberazione **n.65 del 01/08/2016** parte integrante e sostanziale del presente documento:

Comune di Tribiano

PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 – 2020

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Riepilogo per tipo di investimento

Sistemazione copertura edificio scolastico di via Diaz con posa pannelli fotovoltaici

Realizzazione ponte sul colatore Addetta

PARTE SECONDA: MODELLO UFFICIALE

Quadro delle risorse disponibili (scheda 1)

Articolazione copertura finanziaria (scheda 2)

Elenco annuale (scheda 3)

Elenco degli immobili da trasferire (scheda 2B)

PARTE PRIMA

IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Riepilogo per tipo di investimento
(importi in Euro)

Denominazione investimento	Stanziamenti di bilancio		
	2018	2019	2020
			€ -
Sistemazione copertura edificio scolastico di via diaz con posa pannelli fotovoltaici	€ 448.917,98		
Realizzazione ponte sul colatore Addetta		€ 950.000,00	
Totale	€ 448.917,98	€ 950.000,00	€ -

Bilancio opera

(Importi in Euro)

Denominazione opera: SISTEMAZIONE COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO
 Responsabile del Procedimento: CHIOSI MARCO
 Cod. Interv. Amministrazione:
 tipologia Intervento: 01 - RISTRUTTURAZIONE
 Categoria di opere: A01 01 - URBANIZZAZIONI

Finanziamenti

FINANZIAMENTI			ESERCIZIO		
Capitolo	Articolo	Denominazione	2018	2019	2020
		avanzo di amministrazione	448.917,98	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
TOTALE INVESTIMENTO			448.917,98	0,00	0,00

Elenco annuale

Importo Intervento: 448.917,98
 Finalità: URB
 Priorità: 2
 Stato di Progettazione: Progettazione Preliminare
 Conformità: urbanistica: Si
 Ambientale: Si
 Termini di esecuzione: Inizio lavori: 04 2018
 Fine lavori: 12 2018
 Responsabile del procedimento: Chiosi Marco

Bilancio opera

(Importi in Euro)

Denominazione opera: REALIZZAZIONE PONTE COLATORE
 Responsabile del Procedimento: ADDETTA
 Cod. Interv. Amministrazione: CHIOSI MARCO
 tipologia Intervento: 01 - NUOVA COSTRUZIONE
 Categoria di opere: A01 01 - STRADALI

Finanziamenti

FINANZIAMENTI			ESERCIZIO		
Capitolo	Articolo	Denominazione	2018	2019	2020
		avanzo di amministrazione		950.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
TOTALE INVESTIMENTO			0,00	950.000,00	0,00

Elenco annuale

Importo Intervento: 950.000,00
 Finalità: URB
 Priorità: 1
 Stato di Progettazione: Progettazione Preliminare
 Conformità: urbanistica: Si
 Ambientale: Si
 Termini di esecuzione: Inizio lavori: 02 2019
 Fine lavori: 12 2019
 Responsabile del procedimento: Chiosi Marco

PARTE SECONDA

MODELLO UFFICIALE

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018- 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE - COMUNE DI TRIBIANO

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Tipologie risorse	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 19 c.. 5ter L.n. 109/94	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di Bilancio	448.917,98	950.000,00	0,00	1.398.917,98
Altro (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
totali	448.917,98	950.000,00	0,00	1.398.917,98

IL RESPONSABILE DEL
PROGRAMMA
Chiosi Marco

note:

1 compresa la cessione di immobili e
sponsorizzazioni

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 - 2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRIBIANO**

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

n. progr.	Cod. Int. Amm. ne	codice ISTAT Tipologia						Tip.		Cat.	Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma				Cess. imm S/N	Apporto di cap. privato	
		Reg.		Prov.		Com.						1° anno	2° anno	3° anno	Totale			Importo
1		0	3	0	15	0	222	0	1	A01 01	Sistemazione copertura edificio scolastico di via Diaz con posa pannelli fotovoltaici	448.917,98		0,00	448.917,98	N	0,00	
2		0	3	0	15	0	222	0	1	A05 12	Realizzazione ponte sul colatore Addetta	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	N	0,00	
3		0	3	0	15	0	222	0	1			0,00		0,00			0,00	
4		0	3	0	15	0	222	0	1					0,00			0,00	
5		0	3	0	15	0	222		1			0,00		0,00			0,00	

448.917,98	950.000,00	0,00	1.398.917,98
------------	------------	------	--------------

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Chiosi Marco

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 - 2020
DELL'AMMINISTRAZIONE - COMUNE DI TRIBIANO**

ELENCO ANNUALE

Codice Int. Amm.	Codice unico Intervento CUI	Descrizione intervento	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	finalità	conformità		Priorità	Stato progettazione approvata	tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/anno inizio lavori	Trim/anno fine lavori
	845035901542010000	1 Sistemazione copertura edificio scol. di Via Diaz con posa pannelli fotovoltaici	CHIOSI	MARCO	448.917,98	448.917,98	URB	S	S	2	preliminare	04 2018	12 2018
		Realizzazione ponte sul colatore Addetta	CHIOSI	MARCO	950.000,00	950.000,00	URB	S	S	3	definitivo	02 2019	12 2019
Totale					1.398.917,98								

IL RESPONSABILE DEL
PROGRAMMA
Chiosi Marco

SCHEDA 2B: PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
DELL'AMMINISTRAZIONE - COMUNE DI TRIBIANO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex articolo 19 comma 5 ter della legge 109/94 e s.m.i.

Elenco degli immobili da trasferire ex art.19 c.5 -ter della legge 109/94				Arco temporale di validità del programma Valore Stimato		
riferimento intervento	Descrizione immobile	solo diritto di superfici e	Piena proprietà	1° anno	2° anno	3° anno

totale

0	0	0
---	---	---

PROGRAMMA FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018-2020

Di seguito l'aggiornamento del Programma triennale del fabbisogno di personale, periodo 2017-2019

Premesso che:

- l'art.91, D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 sancisce l'obbligo per gli Enti Locali di provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- detta programmazione è correlata alle esigenze funzionali dell'ente ed è propedeutica alla formazione della dotazione organica, intesa come insieme delle professionalità di cui l'ente necessita, in base all'attività che svolge ed agli obiettivi programmati. Il programma ha come scopo non solo quello di effettuare la previsione dei posti vacanti o che possono rendersi vacanti nel periodo considerato e che si intendono ricoprire ma anche di indicare le modalità di reperimento delle risorse umane;
- l'art.89, comma 5, D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, sancisce che: *“gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”*;

Dato atto che per le assunzioni a tempo indeterminato vigono i seguenti limiti:

- l'art.1, comma 557 della Legge n.296/2006 stabilisce che *Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

a) (lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, legge n. 160 del 2016)

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

- L'art.1 comma 557-quater della stessa Legge prevede che *Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei*

fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

Richiamata:

- La deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 25 del 15/09/2014 che ha chiarito che:
 - o il triennio cui fa riferimento il comma 557 quater citato è da intendersi quale criterio fisso riferibile al periodo 2011 - . 2013;
 - o a seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali. Nel delineato contesto, le eventuali oscillazioni di spesa tra un'annualità e l'altra, anche se causate da contingenze e da fattori non controllabili dall'ente, trovano fisiologica compensazione nel valore medio pluriennale e nell'ampliamento della base temporale di riferimento”;

Richiamata la circolare del MEF 9/2006 concernente le disposizioni in materia di spese per il personale per le Amministrazioni Regionali; gli Enti Locali e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale che definisce le voci rilevanti ai fini del contenimento della spesa la quale specifica altresì come per la corretta determinazione della base di calcolo sulla quale operare il contenimento occorra prendere in considerazione l'importo a consuntivo, per gli enti in contabilità finanziaria vanno considerati gli impegni di spesa;

Dato atto che il limite della spesa per il personale del Comune di Tribiano è pari ad euro €. 712.986,59 (come da relazione redatta dal Responsabile del Settore Finanziario, allegato sub A)

Richiamato il principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata allegato 4/2 del D.Lgs n.118/2011 disciplina la corretta imputazione contabile della spesa di personale al punto 5.2, lettera a);

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Molise n.218 del 05/10/2015 che include nel computo della spesa di personale tutti gli impegni che secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio siano stati imputati all'esercizio medesimo; esclude invece quelle spese che venendo a scadenza nell'esercizio successivo dovranno essere imputate all'esercizio successivo;

Richiamata la deliberazione della Corte dei conti Sezione Autonomie con deliberazione n.13/2015 la quale afferma l'opposto principio in base al quale nel calcolo della spesa per il personale è necessario includere le quote di salario accessorio e straordinario imputate nell'esercizio seguente ed escludere le quote di spesa imputate dell'esercizio precedente;

Dato atto che applicando entrambi i criteri di calcolo risulta rispettato il limite complessivo della spesa di personale come da relazione redatta dal Responsabile del Settore Finanziario, allegato sub A);

Dato atto che le facoltà assunzionali del Comune di Tribiano sono definite:

- dall' art.1, comma 228 della L. n.208/2015 che statuisce: *Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;*
- Dall'art.3, comma 5 del D.L. 90/2014 che:
 - o statuisce in particolare al secondo periodo: *. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.*
 - o dall'anno 2019 consente all'Ente di assumere nel limite del 100% della spesa dei cessati dell'anno precedente;

Il Comune di Tribiano ha una popolazione, rilevata alla data del 31/12/2015 è di 3.515 abitanti ed un numero di dipendenti pari a 15;

Richiamato il D.M. che definisce per i comuni con fascia demografica da 3.000 a 4.999 abitanti il rapporto medio dipendenti-popolazione pari a 1/143;

Visto il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 che all'art.5, comma 6 statuisce che: *Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.;*

Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota dell'Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, n. 51991 del 10 ottobre 2016, pubblicata sul portale www.mobilita.gov.it (che, comunque, si allega), ha comunicato che: "Dai dati acquisiti sul Portale, in relazione all'esiguo numero di personale in soprannumero degli enti di area vasta da ricollocare nella fase 2, ai sensi dell'art. 1, comma 234, della L. 208/2015, sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione e le procedure di

mobilità anche per le Regioni Lombardia e Toscana e per gli enti locali che insistono sul loro territorio.";

Dato atto dunque che la facoltà assunzionale per il 2017 del Comune di Tribiano è pari al 75% della spesa di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente cui si aggiungono i resti assunzionali del triennio precedente 2016-2014 con riferimento alle cessazioni del triennio 2013-2015;

Dato atto che:

- o Nel corso del 2016 non si è verificata e non si prevede alcuna cessazione di personale;
- o nel corso del 2015 si è verificata la cessazione per collocamento a riposo di una unità di personale di cat. D1 profilo professionale di Agente di Polizia Locale
- o nel corso degli anni 2014 e 2013 non si è verificata alcuna cessazione di personale;
- o nel corso degli anni 2017 e 2018 non si prevedono cessazioni;

Richiamata la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 28 del 14/09/2015 che sul cumulo dei resti ha stabilito che:

- *Il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni.*
- *Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità.*
- *Ha altresì precisato che: essendo, invece, permesse le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti al 2015 (nonchè quelle previste da norme speciali), gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dai "resti" relativi al triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e purché siano stati osservati anche gli obblighi previsti dall'art. 3, comma 3 del d.l. n. 90/2014 (programmazione finanziaria, contabile e del fabbisogno di personale);*

Richiamate la propria deliberazione n.102/2016 di programmazione del fabbisogno di personale con le quali la Giunta comunale non ha previsto alcuna assunzione a tempo indeterminato;

Dato atto che anche nella sezione operativa del DUP 2016-2018 non è stata prevista alcuna assunzione;

Considerato che il Comune di Tribiano necessita:

- di n.1 unità di personale di categoria D1 con profilo professionale di istruttore direttivo vigilanza in quanto la gestione associata del servizio in atto con il Comune di Mediglia non riesce a soddisfare il fabbisogno di personale per quel servizio;
- di n.1 unità di personale categoria D1, profilo professionale istruttore direttivo del Settore Tecnico;
- di n.1 unità di personale del settore sociale;

Ritenuto di reperire il personale rispettivamente:

1. attraverso procedura di mobilità da altro ente o comando;
2. Utilizzo delle convenzioni di cui all'art.14 del CCNL del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali e di cui all'articolo 1 comma 557 della Legge n.296/2006 oppure ricorso alla procedura ex articolo 110, commi 1 e 2 del D.Lgs n.267/2000;
3. Forme contrattuali flessibili;

Richiamato l'art.1 comma 47 della Legge 30.12.2004, n.311 che statuisce in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente;

Richiamato altresì l'art.14, comma 7 della L. n.135/2012 che *statuisce Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.*

Preso dunque atto che :

- la mobilità si configura come ulteriore e prodromica possibilità di reclutamento, in deroga ai limiti normativamente previsti;
- la capacità derogatoria dell'istituto della mobilità trova fondamento nella neutralità finanziaria sistemica dell'operazione per l'erario pubblico avuto riguardo all'ente di origine e di quello destinatario del trasferimento quando entrambi gli enti sono sottoposti a vincoli anche se il regime limitativo degli stessi risultati differenziato;
- il trasferimento in mobilità per l'ente di origine non costituisce cessazione legittimante assunzioni sul mercato del lavoro esterno alla pubblica amministrazione;
- correlativamente non costituiscono assunzioni per l'ente destinatario gli ingressi di personale in mobilità e pertanto esse non vanno a detrimento del monte assunzioni effettuabili secondo la disciplina limitativa applicabile all'ente di destinazione;

Visto l'art.9 comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 che impone il rispetto di limiti di spesa ai rapporti di lavoro flessibili. In particolare tale spesa , non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive

modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Richiamata la deliberazione della Corte dei conti Sezione autonomie n.23/2016 che rispetto agli istituti che prevedono l'utilizzo di dipendenti di altri enti enunciando il seguente principio "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, **senza oneri aggiuntivi**, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni".

Dato dunque atto che:

- rientra nel perimetro di applicazione della norma l'istituto di cui all'art.1, comma 557 della L. n.311/2004 che offre ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la possibilità di servirsi,

al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;

- ne sono esclusi, in assenza di oneri aggiuntivi, tanto l'istituto di cui all'art.14 del CCNL 22/01/2004 del Comparto regioni e autonomie locali ,che disciplina l'utilizzo di dipendente di altro ente all'interno del suo orario di lavoro, quanto l'istituto del comando;

Dato atto che la spesa sostenuta nell'esercizio 2009 dal Comune di Tribiano per le forme contrattuali flessibili è pari ad €. 33.542,00;

Ribadito che l'Ente rispetta il limite complessivo delle spese di personale ai sensi dell'art.1, comma 557 quater della Legge 296/2006;

Considerata la necessità sopra evidenziata di reclutare:

- la professionalità tecnica alternativamente attraverso l'istituto delle convenzioni art.1 comma 557 legge 311/2004 e art.14 del CCNL 22/01/2004 del Comparto Regioni e autonomie locali e nel caso di infruttuoso utilizzo di tali contratti a mezzo assunzione a tempo determinato ex articolo 110, commi 1 e 2 del D.Lgs n.267/2000;
- La professionalità sociale in base all'istituto della somministrazione;

Richiamato l'articolo 110 del D.Lgs n.267/2000 che regola l'istituto degli incarichi a contratto;

Dato atto che l'art.16 , comma 3 del D.L n.113/2016 ha modificato l'art.9, comma 28 surrichiamato escludendo dal limite delle spese di personale per il lavoro flessibile l'istituto di cui all'art.110, comma 1;

Dato atto del rispetto del limite come si evince dalla relazione del Responsabile del Settore Finanziario allegata sub A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale

Visto l'art.6 ed in particolare i commi 1; 3 e 6 del D.Lgs n.165/2000;

Richiamate:

- la deliberazione di G.C. n 23 del 19/02/2009 di rideterminazione della dotazione organica del Comune di Tribiano;

Ritenuto di confermare la dotazione organica così come rideterminata con atto del 19/02/2009 n. 23 citato.

Visto l'art.33 del D.Lgs n.165/2001 che impone alle pubbliche amministrazioni di verificare la presenza di personale soprannumerario pena l'impossibilità di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto e la conseguente nullità degli atti posti in essere;

Richiamata la deliberazione di G.C. n.97del 23/12/2016 con la quale si è dato atto dell'insussistenza di eccedenze di personale in organico ai sensi dell'art.33, del D.Lgs n.165/2001;

Visto l'art.31, comma 25 della L. 183/2011 che prevede tra le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità l'impossibilità per l'ente di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

Visto l'art.1 comma 723, lettera e) della L. n. 208/2015 che ripropone la medesima sanzione nell'ipotesi di mancato rispetto del vincolo del pareggio di bilancio come ridefinito dai commi 711 della Legge citata;

Visto l'art. 10, comma 5, D. Lgs. 150/2009 che statuisce: *In caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.*

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n.68;

si dà atto

del seguente programma del fabbisogno di personale del Comune di Tribiano per il periodo 2018/2020

PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2018 – 2020

Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Nessuna assunzione	Nessuna assunzione	Nessuna assunzione

che si provvederà a darne comunicazione alle organizzazioni sindacali di categoria ai sensi dell'art.7 del CCNL 01.04.1999.

RELAZIONE SPESA PERSONALE ALLEGATO A

COMUNE DI TRIBIANO



RELAZIONE DELL'UFFICIO RAGIONERIA SULLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE

La norma principale in materia di contenimento della spesa di personale resta pertanto il comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che, nella sua attuale formulazione, stabilisce che *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia.....”*

E' quindi ancora richiesto a questa Amministrazione di assicurare una riduzione della spesa di personale computando a tal fine anche la spesa sostenuta per le tipologie di rapporti di lavoro indicate nel comma 557-bis (collaborazioni coordinate e continuative, somministrazione di lavoro, incarichi dirigenziali a personale esterno, personale occupato presso propri organismi partecipati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego); in caso di mancato rispetto di tale obbligo rimane la sanzione prevista dal comma 557-ter, ovvero il divieto di assunzione di nuovo personale.

Il parametro di riferimento per provvedere alla riduzione della spesa del personale si rinviene nel comma 557-quater della L. n. 296/2006 (come aggiunto dal comma 5-bis dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014).

Tale norma dispone testualmente che *“ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*.

Tale previsione specifica la base di spesa da prendere a riferimento ai fini della riduzione della spesa di personale: per gli Enti soggetti al patto di stabilità il legislatore ha introdotto un parametro fisso, ovvero il valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 90/2014, ossia del triennio 2011/2013.

In particolare il Comune di Tribiano ha sostenuto, nel triennio 2011-2013, per il personale la seguente spesa:

- Anno 2011 € 657.963,00
- Anno 2012 € 745.227,99

- Anno 2013 €. 735.768,78

con un valore medio di €. 712.986,59.

Conseguentemente, avendo sostenuto nell'anno 2016 spese per personale pari ad €. 618.067,22, si apre uno spazio finanziario per assunzioni pari ad €. 94.919,37.

Attualmente l'art. 1, comma 228, della L. 208/2015, dispone che le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno *“possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”*.

Ai fini del computo della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, i risparmi realizzati vanno calcolati sempre sui 12 mesi, a prescindere dalla data di cessazione dal servizio. In modo analogo tale criterio deve essere applicato anche per la quantificazione degli oneri per le assunzioni, come se il personale fosse assunto a partire dal primo gennaio.

Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, all'art. 16 comma 1 bis stabilisce:

*All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Ferre restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, **qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo***

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti».

Il Decreto del Ministero dell'interno del 24 luglio 2014 *“Individuazione dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2014-2016”, indica come rapporto medio il dato di 1/143 per i comuni della fascia demografica da 3.000 a 3.999 abitanti, fascia nella quale rientra il Comune di Tribiano.*

Il Comune di Tribiano al 31/12/2015, come da comunicazione dell'ISTAT aveva una popolazione di 3.515 abitanti e sempre nella stessa data un numero di dipendenti pari a 15.

Ne consegue che il rapporto dipendenti popolazione per il comune di Tribiano è pari a 1/234,33, ben al di sopra del limite stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno.

In ultima analisi per il Comune di Tribiano di aprono due strade:

- *La prima relativa all'art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006 in quanto la spesa del personale per l'anno 2016 rispetta ampiamente il limite imposto della media del triennio 2011-2013.*
- *La seconda evidenziata dal D.L. 24 giugno 2016, n. 113, all'art. 16 comma 1 bis nel limite del 75% del personale cessato l'anno precedente.*

Rapporti di lavoro a tempo determinato ed altre forme di lavoro flessibile

Ai sensi dell'articolo 36 del dlgs.vo n. 165/2001 l'ente può avvalersi, nei limiti economici prescritti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i. , della facoltà di procedere al reclutamento mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato previsti dal codice civili e dalle leggi sui rapporto di lavoro subordinato di impresa, per esigenze straordinarie e certificate dai Responsabili di Servizio interessati. Il limite è attualmente fissato nel 100% della spesa sostenuta per la medesima finalità nel 2009.

Per il Comune di Tribiano la spesa sostenuta nel 2009 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato è stata di €. 33.542,00 e allo stato attuale risulta tale importo risulta completamente utilizzato in quanto nell'anno 2016 sono stati impegnati i seguenti importi:

• Assistente sociale	€. 14.263,50
• Voucher prest. occasionali.....	€. 2.492,00
• Gest. Ass. P. L	€. 8.000,00
• Sprt. Unico attività produttive.....	€. 8.420,18
Totale	€. 33.175,68

PROGRAMMA BIENNALI DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Programma degli acquisti di beni e servizi. Biennio 2017/2018.

Premesso che:

- l'art. 21 del d.lgs. 50/2016 impone alle pubbliche amministrazioni di redigere il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro, nel cui ambito devono essere individuati i bisogni che eventualmente possono essere soddisfatti con capitali privati;
- ai sensi dell'art.216, comma 3. *Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto;*

Visto il principio contabile applicato della programmazione allegato 4/1 del D.Lgs n.118/2011 che ai punti 8.1 e 8.2 disciplina il contenuto del documento unico di programmazione specificando come la parte operativa dello stesso comprenda tra l'altro tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione;

si dà atto

della seguente alla programmazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2017/2018 e della coerenza del programma con le previsioni di bilancio approvato dal Consiglio comunale con deliberazione **n16 del 29/04/2016**

SERVIZI ALLA PERSONA Resp. Abbiati Marco

Servizio erogato	Appalto/concessione	Tipologia di assegnazione	A.S. 2017/2018	A.S. 2018/2019	Totale escluso IVA
SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA E TUTELA MINORI	APPALTO	Procedura negoziata	€ 62.459,06	€ 35.989,88	€ 98.448,94
VALORE APPALTO SUDDIVISO PER ANNUALITA'					
ANNUALITA' 2018	EDUCATIVA Anno scolastico 2017/2018 gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio/ giugno	€ 29.379,46	€ 62.459,06		
	TUTELA Anno scolastico 2017/2018 gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio/ giugno	€ 9.171,97			
	EDUCATIVA Anno scolastico 2017/2018 Settembre/ottobre/novembre/dicembr e	€ 20.826,82			
	TUTELA Anno scolastico 2017/2018 Settembre/ottobre/novembre/dicembr e	€ 3.080,81			
ANNUALITA' 2019	EDUCATIVA Anno scolastico 2018/2019 gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio/ giugno	€ 29.863,49	€ 35.989,88		
	TUTELA Anno scolastico 2018/2019 gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio/ giugno	€ 6.126,39			

SERVIZIO TRIBUTI Resp. Guerini Rocco Giuseppe

Il Responsabile del Servizio ha comunicato che per il 2018 – 2019 è prevista la possibilità ai sensi del D,Lgs 193 del 2016 di affidare la riscossione delle entrate Comunali, alla costituita Agenzia delle Entrate –Riscossione. Ha pertanto presentato al Consiglio Comunale la proposta di affidamento n. 37 del 14/06/2017.

SETTORE TECNICO TERRITORIALE Resp. Chiosi Marco

Per il biennio 2018 – 2019 sono previsti, tra gli interventi di competenza di questo ufficio i seguenti acquisti di beni o servizi di importo annuo superiore ai 40'000 € :

- Servizio di Raccolta rifiuti e pulizia strade , importo presunto annuo €. 310'000
- Costo di smaltimento rifiuti solidi urbani, importo presunto annuo €. 65'000
- Servizio di gestione e manutenzione impianto di pubblica illuminazione €. 100'000

SERVIZIO RAGIONERIA Resp. Marazzina Edo

Per il biennio 2018-2019 sono previsti, tra gli interventi di competenza del servizio Ragioneria i seguenti acquisti di importo superiore a €. 40.000,00

- Approvvigionamento di energia elettrica importo stimato €. 98.000,00
- Approvvigionamento di gas riscaldamento importo stimato €. 95.000,00

INFORMAZIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI TRIBIANO

Voci	Unità	Valore complessivo
Fabbricati non residenziali	8	7.838.834,02
Fabbricati residenziali	22	1.751.098,01
Terreni	274	137.949,75
Altri beni	0	0
	304	9.727.881,78

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

ELENCO DI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE, NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI

In conformità ed esecuzione di tali indirizzi, l'ufficio tecnico comunale ha proceduto con una ricognizione del patrimonio dell'ente, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici, predisponendo un elenco di immobili (terreni e fabbricati) suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, non redditizi o che richiedono interventi manutentivi eccessivamente onerosi.

I terreni ed in fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell'ente, con la qualifica di beni immobili della classe A II 4 (fabbricati patrimonio indisponibile) oppure della classe A II 2 (terreni patrimonio indisponibile), del conto del patrimonio (modello 20 del d.pr. n. 194/1996) potranno essere inseriti nella categoria dei beni patrimoniali disponibili, evidenziando la relativa destinazione urbanistica e l'attivazione di ogni procedura di vendita (se non prevista e disciplinata da specifica normativa) dovrà essere preceduta dalla redazione di apposita perizia di stima, al fine di valutare il più probabile valore di mercato di ciascun bene.

Il terreno individuato sulla base di valori presunti è di seguito elencato:

Terreno in	Indirizzo	Dati Catastali	Superficie indicativa	Indice fondiario	Valore Presunto
TRIBIANO	Via Edison	Terreno non ancora frazionato foglio 2 mappale 72 confinante con mappali 206– 207- 157 -189	843 mq	1,5 mc/mq	€ 177.100,00 (€ 140,00/mc)

I suddetti beni sono stati valutati in base a valori che, ove ritenuto opportuno a seconda dei casi, potranno essere rivisti in sede di determinazione del prezzo a base d'asta, una volta verificata l'esatta consistenza dei medesimi .

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni di beni immobili è negativo in quanto non sono previste alienazioni o valorizzazioni di beni immobili comunali, come da proposta del Responsabile del Settore Tecnico n. 38 del 06/07/2017